

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

573° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 APRILE 2005

—————

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	Pag.	3
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	244

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 APRILE 2005

**670<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i ministri delle politiche agricole e forestali Alemanno, della giustizia Castelli, il vice ministro delle attività produttive Urso e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti accantonati (pubblicati in allegato al presente resoconto) a partire da quelli riferiti all'articolo 1. Invita dunque il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore IZZO (FI), dopo aver ritirato l'emendamento 1.33, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.12, 1.13, 1.33/1, 1.38, 1.48, 1.49 e 1.0.7, ritenendo opportuno che le questioni da essi affrontate siano approfondite nel quadro di specifici provvedimenti. Chiede un ulteriore breve accantonamento degli emendamenti 1.0.3, 1.0.6, 1.0.330, nonché dell'unico subemendamento a quest'ultimo presentato (1.0.330/1), giudicando opportuno un approfondimento in considerazione della delicatezza degli interventi in materia di tutela del *made in Italy* e di contrasto ai fenomeni di contraffazione.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.12, ha la parola il senatore CICCANTI (*UDC*), il quale sottolinea che esso è diretto a risolvere talune difficoltà interpretative dell'attuale testo del decreto-legge, senza peraltro stravolgerne lo spirito.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Poiché il relatore IZZO (*FI*) ha precedentemente ritirato l'emendamento 1.33, il PRESIDENTE dichiara conseguentemente decaduto il subemendamento 1.33/1 ad esso riferito.

La Commissione respinge inoltre con distinte votazioni gli emendamenti 1.38 e 1.48.

Il senatore GIULIANO (*FI*) appone la propria firma all'emendamento 1.49, che dichiara di ritirare.

Su richiesta del senatore Paolo FRANCO (*LP*), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.6, interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale sottolinea l'opportunità di istituire il marchio «prodotto italiano di qualità», per designare i prodotti realizzati all'interno dei distretti industriali, nonché il marchio «*Full made in Italy*», al fine di distinguere le produzioni realizzate sul territorio italiano. Al riguardo, coglie l'occasione per giudicare positivamente l'impostazione dell'emendamento 1.0.330, presentato dal relatore, che, indirizzandosi verso forme di tutela e promozione dei prodotti italiani nel rispetto delle regole che presiedono nel commercio mondiale, supera l'iniziale richiesta di taluni rappresentanti di maggioranza di procedere all'inasprimento dei dazi.

Al di là della convergenza della maggioranza sulle posizioni dell'opposizione per quanto concerne l'introduzione dei richiamati marchi, ritiene tuttavia che l'emendamento del relatore sia insoddisfacente dal punto di vista della strumentazione preposta a sostegno dell'attività di tutela e promozione dei marchi. Giudica pertanto indispensabile che esso recepisca altresì i contenuti del comma 5 dell'emendamento 1.0.6, con particolare riferimento all'attività delle società di servizi dei sistemi produttivi locali, chiamati a gestire e promuovere i suddetti marchi.

L'emendamento del relatore ha altresì il limite di non definire il soggetto titolare dei richiamati marchi, ciò che potrebbe a suo avviso determinare un significativo contenzioso. In proposito, osserva che l'emendamento 1.0.6 risolve invece la questione, con una scelta che, pur meritando un ulteriore approfondimento nell'ottica di assicurare l'effettivo soddisfa-

cimento delle esigenze del settore, attribuisce la titolarità dei marchi allo Stato.

Nel paventare altresì il rischio che le disposizioni recate al comma 1 dell'emendamento 1.0.330 risultino in contrasto con le regole preposte al commercio internazionale, conclude raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.0.6, che peraltro non reca un onere finanziario eccessivo.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.6.

Su proposta del relatore IZZO (*FI*), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.6, al fine di un suo esame congiunto con le altre proposte emendative in materia di tutela del *made in Italy* e di contrasto alla contraffazione

L'emendamento 1.0.7 posto in votazione, risulta indi respinto.

Il presidente AZZOLLINI chiede indi al vice ministro URSO, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, di esprimersi in merito all'emendamento 1.0.330, nonché agli emendamenti 1.0.3 e 1.0.6, vertenti sulla tutela del *made in Italy* e del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.

Il vice ministro URSO sottolinea anzitutto che si tratta di tematica estremamente delicata, nell'ambito della quale si distinguono tre aspetti: quello dell'etichettatura di origine dei prodotti, quello della previsione di due marchi a tutela del *made in Italy*, nonché quello relativo all'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Relativamente alla questione dell'etichettatura, egli avverte che si tratta di tematica di esclusiva competenza dell'Unione europea. In proposito, comunica che è in corso di approvazione un regolamento comunitario in materia, proposto e sostenuto dal Governo italiano già in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

L'introduzione di una normativa nazionale unilaterale in quest'ambito, oltre a porsi in contrasto con la vigente normativa definita in sede di *World Trade Organization* (WTO) e di Unione europea, in quanto determinerebbe la creazione di un ostacolo non tariffario, risulterebbe del tutto inefficace. La merce eventualmente bloccata alla dogana italiana, potrebbe infatti sempre essere immessa nel territorio italiano una volta importata da un altro Paese europeo. Ciò determinerebbe in ultima istanza solo un evidente nocumento in termini di mancata percezione dei diritti doganali.

Quanto all'istituzione dei marchi a tutela del *made in Italy*, egli osserva anzitutto che quello relativo al «prodotto italiano di qualità», finalizzato a designare i prodotti ad elevato valore aggiunto, sembra evocare l'idea che i restanti prodotti italiani non siano di qualità. In proposito, egli fa

presente che la politica fino ad oggi seguita è stata quella di favorire la percezione della qualità della produzione italiana complessiva.

Con riferimento al marchio «*Full Made in Italy*», il vice Ministro rileva che esso si applica a prodotti realizzati anche con l'impiego di materie prime importate e che pertanto taluni prodotti, come ad esempio l'olio, finirebbero con il ricevere un simile riconoscimento, senza in effetti avere un'esclusiva provenienza italiana.

Né va dimenticato che si dovrebbe conseguente procedere alla registrazione dei marchi in tutti i paesi, verso cui i beni italiani sono diretti.

Con riferimento all'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione previsto dall'emendamento 1.0.3, egli esprime invece parere favorevole, tanto più in considerazione delle difficoltà connesse all'istituzione del Comitato nazionale anticontraffazione, previsto nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), nel ribadire la validità dell'emendamento 1.0.3, a sua firma, diretto ad istituire l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, preannuncia altresì voto favorevole nei confronti dell'emendamento 1.0.330, che, pur evidenziando taluni limiti, rappresenta un primo passo importante per assicurare l'effettiva tutela del *made in Italy*.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) esprime invece perplessità in merito all'emendamento 1.0.330, rilevando che esso reca una disciplina, da un lato, in contrasto con la normativa europea vigente e, dall'altro, sostanzialmente inefficace. I medesimi prodotti provenienti da Paesi extraeuropei in violazione delle disposizioni in materia di etichettatura di origine potrebbero infatti raggiungere l'Italia dopo essere stati importati da altri paesi europei.

Conclude preannunciando voto contrario sull'emendamento 1.0.6, atteso che esso presenta una copertura finanziaria inadeguata.

Il senatore AGONI (*LP*) esprime perplessità nei confronti della disciplina dei marchi recata negli emendamenti 1.0.6 e 1.0.330, ritenendo invece che si debba accordare priorità al momento della produzione e non solo a quello della commercializzazione. In proposito, occorrerebbe premiare la produzione italiana che – soprattutto con riferimento all'agricoltura – sono sottoposti ad una normativa rigida, ad esempio dal punto di vista sanitario, a tutela dei consumatori, che tuttavia non trova riscontro in altre realtà.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), con riferimento alle affermazioni del vice ministro Urso in merito al ventilato documento che deriverebbe dal mancato introito dei diritti doganali conseguente al divieto di importare i beni in contrasto con la disciplina sull'etichettatura, tiene a precisare che, in presenza di un'unione doganale, gli introiti percepiti alle dogane

dei singoli Stati membri sono essenzialmente di spettanza dell'Unione europea.

Chiede indi conferma della circostanza che, secondo le disposizioni vigenti, un prodotto riceverebbe la denominazione «*made in Italy*» anche se solo l'ultima fase della lavorazione è svolta in Italia.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), dopo aver sottolineato che le affermazioni del vice ministro Urso hanno svelato i limiti delle posizioni sostenute dalla maggioranza in merito all'opportunità di puntare all'istituzione di dazi doganali, invita il relatore a ritirare l'emendamento 1.0.330.

Quanto all'emendamento 1.0.3, preannuncia voto contrario, ritenendo che l'istituzione dell'Alto Commissario costituisce un ulteriore, quanto inutile appesantimento della struttura burocratica.

Dopo aver precisato che il suo Gruppo politico non ha mai condiviso l'ipotesi di istituire dazi doganali, il senatore CURTO (*AN*) ritiene che, al di là dei limiti di compatibilità con la normativa europea, di cui il Relatore non può non tenere conto, le finalità recate dall'emendamento 1.0.330 sono comunque condivisibili.

Coglie infine l'occasione per esprimere il proprio rammarico per il mancato accoglimento di talune proposte emendative, a sua firma, dirette ad inserire all'interno del Codice penale la fattispecie relativa all'associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e ad attribuire al procuratore antimafia specifiche competenze nel settore.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), nel prendere atto dei rilievi critici del Vice Ministro nei confronti dell'emendamento 1.0.330, che peraltro si estendono anche all'emendamento 1.0.6, chiede al rappresentante del Governo di dar conto delle iniziative in essere a livello nazionale ed internazionale con riferimento all'istituzione di marchi a tutela del «*made in Italy*».

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.3, ritenendo opportuna l'istituzione dell'Alto Commissario in considerazione del ritardo nell'istituzione del Comitato nazionale anticontraffazione, previsto nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Convenendo inoltre sulle argomentazioni del Vice Ministro, ritira l'emendamento 1.0.330 riservandosi di valutare la possibilità di presentare in proposito un ordine del giorno in Assemblea volto a sollecitare il Governo a rendersi promotore di iniziative a livello europeo, dirette a dare attuazione allo stesso.

Il vice ministro URSO ribadisce l'impegno del Governo ad una rapida approvazione del regolamento comunitario in materia di etichettatura, che dovrebbe essere emanato probabilmente entro l'estate 2006. Fa tuttavia presente che esso non potrà evidentemente recare la medesima disciplina recata dall'emendamento, secondo la quale la merce risulta essere

prodotto nazionale solo se il 90 per cento del processo produttivo viene realizzato nel territorio. Al riguardo, il regolamento non potrà infatti non attenersi alle definizioni riconosciute a livello europeo ed internazionale.

Dà poi assicurazioni in ordine alla volontà dell'Esecutivo di sostenere, a livello europeo, anche la sollecita applicazione di misure di salvaguardia.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore MORANDO (*DS-U*), la Commissione approva l'emendamento 1.0.3.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.6, giudicando non convincenti le considerazioni contrarie svolte dal Vice Ministro.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.0.6.

Il PRESIDENTE, preso atto del ritiro dell'emendamento 1.0.330, dichiara conseguentemente decaduto il subemendamento 1.0.330/1.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 2.

Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 2.229 (testo 2), a sua firma, il relatore IZZO (*FI*) chiede che i restanti emendamenti siano affrontati congiuntamente all'esame delle altre proposte emendative riferite al tema degli ordini professionali, rimandando a quella sede l'espressione dei relativi pareri.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento 2.229 (testo 2), in materia di obbligazioni bancarie garantite, che recepisce i contenuti recati nel disegno di legge attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.229 e conviene, successivamente, di accantonare le restanti proposte riferite all'articolo 2.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3, precedentemente accantonate.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.56 (identico al 3.57), 3.100 (identico al 3.101) e parere favorevole sulle identiche proposte emendative 3.58, 3.59, 3.60.

Il sottosegretario VEGAS si esprime in senso conforme al Relatore.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 3.56 e 3.57, approva gli identici emendamenti 3.58, 3.59, 3.60 e respinge gli identici emendamenti 3.100 e 3.101.

Si passa all'esame delle proposte emendative all'articolo 4, precedentemente accantonate.

Il relatore IZZO (*FI*) riformula l'emendamento 4.25, a sua firma, sopprimendo al capoverso *c-ter* le parole da «ancorché consistenti» a «in sede penale», e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime indi orientamento contrario nei confronti degli emendamenti 4.26, 4.38 e 4.39, recanti analogo contenuto, nonché sugli emendamenti 4.29, 4.30, 4.0.7 (testo 2) (per inadeguatezza della copertura finanziaria) ed invita i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.15. Dopo aver chiesto un ulteriore accantonamento dell'emendamento 4.41, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 4.44.

Il sottosegretario VEGAS, preso atto del parere del relatore, ritira l'emendamento 4.0.7 (testo 2) e sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 4.44, per il quale si rimette alla Commissione.

La Commissione approva indi l'emendamento 4.25 (testo 2).

Per dichiarazione favorevole sull'emendamento 4.26, ha la parola il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale ribadisce la delicatezza del tema relativo al regime IVA applicabile alle cooperative sociali che svolgono attività di servizio nei confronti dei comuni.

In esito a distinte votazioni, risultano indi respinti gli emendamenti 4.26 e 4.29.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) aggiunge la firma all'emendamento 4.30, diretto a restringere l'applicabilità delle disposizioni recate al comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 alle centrali elettriche, ricordando peraltro di aver già proposto in sede di bilancio un analogo emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.30 non è accolto.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), nel prendere atto del parere contrario del relatore, ritira l'emendamento 4.38, esprimendo tuttavia rammarico per la mancata risoluzione della questione del regime IVA applicabile alle cooperative sociali, alla quale occorre accordare priorità. Aggiunge indi la firma all'identico emendamento 4.39, che ritira per le medesime ragioni.

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.41.

I senatori GIULIANO (*FI*) e FASOLINO (*FI*) aggiungono la firma all'emendamento 4.44 che, posto in votazione, risulta accolto.

Accedendo all'invito del Relatore, il senatore FASOLINO (*FI*) ritira l'emendamento 4.0.15.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, precedentemente accantonate.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.5 e 5.6, nonché sugli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.44 (subordinatamente ad una sua riformulazione volta a sopprimere le parole «di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale»), 5.45, 5.53, 5.54, 5.55, nonché contrario sulle rimanenti proposte emendative, che invita a ritirare.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli identici emendamenti 5.5 e 5.6 per i quali l'orientamento è contrario.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) aggiunge la propria firma agli identici emendamenti 5.5 e 5.6 e li ritira.

La Commissione, in esito a separate votazioni, accoglie indi gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.31.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) preannuncia voto contrario sull'emendamento 5.35, ritenendo importante che sia invece mantenuta la disposizione, recata al comma 9 dell'articolo 5, che fa salvo il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico nell'ambito della procedura prevista per l'attuazione degli interventi da parte del commissario straordinario. Al riguardo, coglie l'occasione per stigmatizzare l'eccessivo ricorso alle figure dei commissari straordinari, ormai presenti in molti ambiti, che in talune circostanze è tutt'altro che opportuno.

Conclude auspicando che discipline così delicate siano demandate alla Commissione di merito.

Il senatore CICOLANI (*FI*) nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.35, a sua firma, sottolinea che esso dovrebbe essere valutato congiuntamente all'emendamento 5.44, anch'esso a sua firma.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni della senatrice Donati, giudicando inopportuno il continuo ricorso a modi-

fiche della normativa. In proposito, avverte che in questo modo non si tiene conto che le principali difficoltà dipendono anzitutto dal ritardo con cui giungono i finanziamenti per le opere pubbliche, come del resto ha ben evidenziato la Corte dei conti, nonché dalla sproporzione fra le priorità individuate e le effettive disponibilità economiche.

Conclusivamente egli coglie l'occasione per preannunciare sin d'ora la propria contrarietà nei confronti dell'eventuale riformulazione dell'emendamento 5.44 sollecitata dal relatore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene, a sua volta, singolare che sia proprio il Parlamento a sopprimere una disposizione, quella recata all'articolo 5, comma 9, finalizzata a tutelare l'ambiente e il patrimonio storico-artistico, che invece il Governo aveva previsto nel testo del decreto-legge.

Il relatore IZZO (*FI*) sottolinea di aver suggerito la riformulazione dell'emendamento 5.44 con l'intento di evitare che le competenti amministrazioni, chiamate ad assicurare forme di tutela ambientale e storico-artistica, dovessero rendere il prescritto parere al commissario in un termine eccessivamente ristretto, pari a 30 giorni. Sulla base delle considerazioni emerse, ritiene tuttavia di non dover insistere su tale riformulazione.

Anche il sottosegretario VEGAS rileva che la riformulazione sollecitata dal relatore Izzo era tesa esclusivamente ad assicurare un termine più congruo per l'espressione del richiamato parere.

Il relatore IZZO (*FI*), richiamando le considerazioni precedentemente svolte, propone di approvare comunque l'emendamento 5.35, prevedendo nel contempo, al fine di venire incontro alle esigenze segnalate dai colleghi dell'opposizione per assicurare l'adeguata tutela in materia ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale, di modificare l'emendamento 5.44, prolungando in modo adeguato il termine di trenta giorni previsto per il parere delle competenti amministrazioni.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) ribadisce la sua contrarietà all'abrogazione dell'articolo 5, comma 9, prevista dall'emendamento 5.35. In subordine, concorda con la proposta del relatore sull'allungamento del predetto termine di trenta giorni.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) ritiene che, in considerazione dei tempi normalmente richiesti per i necessari adempimenti amministrativi, nel caso di specie un termine adeguato per l'espressione del parere potrebbe essere quello di sessanta giorni, che consentirebbe sia una rapida conclusione dell'*iter*, sia una appropriata valutazione da parte delle amministrazioni competenti.

Con separati scrutini, vengono quindi approvati gli emendamenti 5.35 e 5.39 (identico al 5.40).

Il senatore CICOLANI (*FI*), in qualità di proponente dell'emendamento 5.44, accogliendo la precedente indicazione del senatore Grillotti, lo riformula conseguentemente nella nuova proposta 5.44 (testo 2), sulla quale esprimono parere favorevole il relatore IZZO (*FI*) e il sottosegretario VEGAS.

L'emendamento 5.44 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.

In merito all'emendamento 5.45, interviene il relatore IZZO (*FI*) per rilevare l'opportunità di una serie di modifiche allo stesso, al fine di evitare che, in caso di nuovo affidamento di un'opera da parte della stazione appaltante, in seguito al fallimento dell'appaltatore o alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, le più celeri procedure ivi previste, con il ricorso alla procedura negoziata con gara informale (ossia mediante trattativa privata), possono determinare un aggiramento delle norme in materia di appalti pubblici, poste a tutela della leale competizione tra le imprese e dell'interesse pubblico. Propone, pertanto, che l'emendamento in esame venga riformulato, sostituendo al comma 12-*ter* la parola: «terzo» con l'altra: «quinto», nonché al comma 12-*quater*, secondo periodo, le parole: «cinque concorrenti» con le seguenti: «dieci concorrenti, con l'esclusione delle imprese indisponibili di cui sopra», ed infine, aggiungendo al comma 12-*quinqies*, dopo le parole: «70 per cento», le altre: «e l'importo netto residuo dei lavori non superi i 3 milioni di euro».

Il senatore CICOLANI (*FI*), in qualità di primo firmatario, fa sue le proposte del Relatore e riformula conseguentemente l'emendamento come 5.45 (testo 2).

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) rileva che, in base alla normativa vigente sugli appalti di opere pubbliche, che tiene conto delle disposizioni comunitarie, la percentuale massima sul totale dei lavori per cui si può ricorrere all'affidamento con trattativa privata è del 20 per cento; conseguentemente, si potrebbe rendere più stringente il limite di cui al comma 12-*quinqies* dell'emendamento 5.45 (testo 2) portandolo dal 70 all'80 per cento.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*), pur apprezzando le modificazioni introdotte dal proponente, si dichiara comunque contraria all'emendamento 5.45 (testo 2) nella parte in cui, al comma 12-*quater*, consente di affidare il completamento dell'opera a trattativa privata in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi precedenti (ossia gli altri partecipanti alla gara iniziale secondo la rispettiva graduatoria). Tale possibilità, infatti, potrebbe a suo avviso favorire pratiche collusive tra le imprese partecipanti alla gara, in modo da costringere la stazione appaltante a ricorrere all'affidamento con procedura negoziata mediante gara informale, che offre obiettivamente minori garanzie di trasparenza e convenienza economica per la pubblica amministrazione. Ri-

tiene pertanto opportuno sopprimere il citato comma 12-*quater* e presenta, in tal senso, il subemendamento 5.45 (testo 2)/600.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) concorda con le considerazioni della senatrice Donati, rilevando che la formulazione del comma 12-*quater* testé richiamato, pone quindi il rischio di un azzardo morale e di pratiche collusive da parte delle imprese partecipanti all'originaria gara d'appalto e successivamente interpellate, a detrimento dell'interesse pubblico. Aggiunge pertanto la propria firma al subemendamento 5.45 (testo 2)/600, soppressivo del comma 12-*quater*, testé proposto dalla senatrice Donati.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) si associa anch'egli alle osservazioni critiche dei senatori Donati e Morando sul comma 12-*quater*.

Il senatore CICOLANI (*FI*), intervenendo sull'emendamento 5.45 (testo 2), di cui è proponente, chiarisce che il comma 12-*quater* è finalizzato a consentire, mediante procedure più celeri, la prosecuzione di un'opera pubblica già avviata, anche nella particolare situazione ivi prevista. Il fallimento ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, infatti, determina un mutamento generale delle condizioni economico-giuridiche dell'appalto che scoraggia frequentemente anche gli altri concorrenti dal subentrare all'appaltatore originario, con grave pregiudizio per l'interesse pubblico. Poiché le attuali procedure per individuare l'appaltatore cui riaffidare la prosecuzione dell'opera sono lente e farraginoso, il comma in esame propone un *iter* più rapido e sicuro, garantendo comunque un confronto ed una selezione tra più imprese.

Il senatore CURTO (*AN*) condivide la finalità delle norme di cui al predetto emendamento 5.45 (testo 2), come poc'anzi spiegate dal senatore Cicolani, pur ritenendo opportuno dare risposta anche ai timori espressi dai colleghi dell'opposizione su possibili utilizzi delle norme stesse al fine di aggirare le attuali procedure sugli appalti di opere pubbliche. Propone quindi di modificare il comma 12-*bis* nel senso di prevedere che l'interello progressivo degli altri concorrenti, al fine di individuare il nuovo appaltatore, debba essere effettuato alle stesse condizioni dell'originario aggiudicatario, così da evitare peggioramenti delle condizioni economiche a sfavore della pubblica amministrazione, e presenta, in tal senso, il subemendamento 5.45 (testo 2)/601.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 5.45 (testo 2), mentre si dichiara contrario ai subemendamenti 5.45 (testo 2)/600 e 5.45 (testo 2)/601.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti i subemendamenti 5.45 (testo 2)/600 e 5.45 (testo 2)/601, mentre viene approvato l'emendamento 5.45 (testo 2).

Il RELATORE invita il Governo a ritirare l'emendamento 5.51, che impone il versamento all'ANAS di un canone aggiuntivo dell'1 per cento a carico dei concessionari delle autostrade.

Analogo invito rivolge ai proponenti dell'emendamento 5.52 in materia di servizio idrico integrato, su cui pure è contrario.

Il sottosegretario VEGAS, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 5.51.

Il senatore FASOLINO (*FI*) ritira, a sua volta, l'emendamento 5.52.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario VEGAS, in esito a separate votazioni, vengono successivamente approvati gli emendamenti 5.53, 5.54, e 5.55.

Stante l'invito al ritiro del relatore IZZO (*FI*), il senatore FASOLINO (*FI*) fa sua la proposta 5.61 e la ritira.

Con il parere contrario del RELATORE, l'emendamento 5.0.4, posto ai voti, risulta non approvato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito all'emendamento, rileva che sullo stesso, come su altri emendamenti, era stata richiesta una relazione tecnica che tuttavia il Governo non ha mai prodotto. Protesta quindi per tale inadempienza dell'Esecutivo, che rappresenta una grave violazione delle regole parlamentari oltre che di una prassi ormai consolidata.

Il presidente AZZOLLINI, nel concordare con i rilievi del senatore Morando, propone di valutare più attentamente i profili finanziari dell'emendamento 5.0.8.

Il relatore IZZO (*FI*), a rettifica del parere precedentemente espresso, propone una rievazione tecnica della proposta 5.0.8, in attesa di acquisire per l'esame in Assemblea la relativa relazione tecnica. Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

L'emendamento 5.0.8, posto in votazione, viene pertanto respinto.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario VEGAS hanno formulato parere favorevole, con successiva, separata votazione, viene approvato l'emendamento 5.0.9.

In merito all'emendamento 5.0.12, il relatore IZZO (*FI*), pur confermando la propria valutazione favorevole nel merito, osserva che lo stesso

è sprovvisto di relazione tecnica, che anche in tal caso appare indispensabile per poterne cogliere appieno le implicazioni, per cui ne propone la reiezione.

Il sottosegretario VEGAS conviene con i rilievi del relatore. Sottolinea tuttavia l'importanza della proposta emendativa 5.0.12 in esame, che reca misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali, le quali rivestono particolare urgenza. Auspica pertanto che tale proposta possa essere meglio valutata in sede di esame per l'Assemblea, ferma restando la necessità della relazione tecnica.

L'emendamento 5.0.12, posto ai voti, risulta infine respinto.

Su invito del RELATORE, il senatore CICOLANI (*FI*) ritira la proposta emendativa 5.0.20.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, tra le rimanenti proposte accantonate, assumono particolare rilievo quelle riferite all'articolo 2, che intervengono in materia di revisione della disciplina delle professioni intellettuali. Al riguardo, comunica di aver ricevuto una lettera da parte del Presidente del Senato, il cui testo integrale mette a disposizione dei colleghi. In tale lettera, in particolare, il Presidente del Senato richiama l'emendamento del Governo X1.0.101, recante il conferimento di una delega al Governo per la disciplina delle professioni intellettuali, il quale era stato precedentemente accantonato insieme ai relativi subemendamenti, al fine di consentirne un'approfondita valutazione sotto il profilo dell'ammissibilità, trattandosi di una delega di particolare ampiezza.

Su tale punto, il Presidente del Senato rileva che la materia oggetto della delega è effettivamente trattata dagli ultimi quattro commi dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, ma solo con riferimento ad alcuni aspetti, laddove la delega proposta costituisce una vera e propria – secondo la sua definizione – «riforma organica» nel mondo delle professioni, sulla quale sono all'attenzione delle Camere vari disegni di legge di iniziativa parlamentare. Pertanto, tenuto anche conto della particolare posizione istituzionale del Governo, verificatasi da ieri con l'apertura della crisi, il Presidente del Senato ritiene opportuno non procedere in questa sede all'esame di una revisione della normativa delle professioni in forma di delega, concentrando piuttosto il dibattito sulla materia ad emendamenti riferiti ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione.

Il ministro CASTELLI, tenuto conto della complessità della materia relativa alla revisione della disciplina delle professioni, anche per il particolare momento istituzionale legato alla crisi del Governo appena apertasi, accogliendo le indicazioni del Presidente del Senato, ritiene opportuno ritirare il citato emendamento del Governo x1.101.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il ministro Castelli per il suo intervento, evidenzia che il ritiro dell'emendamento del Governo determina anche la decadenza dei rispettivi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Propone poi di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva ulteriore seduta, da convocare appositamente per le ore 14,30 di oggi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come testé convenuto, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per oggi, alle ore 14, 30.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo del decreto-legge

### Art. 1.

#### 1.5

FASOLINO, NOCCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «Ai fini del perseguimento dei principi di semplificazione e di coordinamento di cui al comma 1, l'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "Con determinazione direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite disposizioni applicative di natura tecnica omogenee con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea ed in linea con le esigenze di celerità dei traffici internazionali e dei moderni sistemi di trasmissione telematica dei dati. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al primo periodo continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni regolamentari vigenti"».*

---

#### 1.12

CICCANTI

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«il limite massimo di partecipazione della SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, *joint-ventures* o altro che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno ai mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.»

*Conseguentemente i comma 12 e 14 sono sostituiti dai seguenti:*

«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, dell'articolo 22 comma 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143 e dell'articolo

46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva».

«14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della SIMEST S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società estera nel caso in cui le imprese italiane che investendo all'estero non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 della presente legge e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento SIMEST. Il presente comma, nonché i precedenti commi 6 e 12 di questo articolo, possono essere oggetto delle linee direttrici di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 100 del 1990».

---

### 1.13

PONTONE, GRILLOTTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, *joint-ventures* o altro, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

---

### 1.33/1

CADDEO

*All'emendamento 1.33, al capoverso 9-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «con indicazione specifica», fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da», fino alla fine del periodo.*

---

**1.33**

IL RELATORE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonché del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l'importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso indicato al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».

---

**1.38**

FRANCO Paolo

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis: 1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è concessa a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, senza oneri per le medesime imprese. La garanzia può coprire fino all'80% delle operazioni finanziarie relative alle imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che versino in condizioni di momentanea difficoltà economica e finanziaria e che abbiano predisposto un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti finalizzati all'innovazione di processi o di prodotti o di imprese che realizzino programmi industriali nell'ambito di siti dismessi.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono fissate dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo e quantificati in 150 milioni di euro, si provvede per l'anno 2005 quanto

a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero; quanto a 22 milioni di euro si provvede per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – fondi investimenti – fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8. fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap.7420/p)».

---

**1.48**

TIRELLI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il comma 7 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 è sostituito dal seguente:

"7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive . Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I ed agli operatori che svolgono attività di esportazione delle sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I."».

---

**1.49**

NOCCO, GIULIANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell'attuazione della direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione, promuoverà attraverso le Regioni, Camere di commercio industria ed Artigianato procedure di controllo ai sensi della legge 273 del

2002 e DPCM 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».

---

### 1.0.3

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

- a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione;
- c) coordinamento sulla vigilanza dell'attività doganale.

2. L'Alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.

3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 4, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**1.0.6**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, FORCIERI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione)*

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: *a)* simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; *b)* raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produt-

tive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**1.0.7**

GIRFATTI, NOCCO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

---

**1.0.330/1**

CADDEO

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «con indicazione specifica» fino alla fine del periodo».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da» fino alla fine del periodo.*

---

**1.0.330 (già 1.33 testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»)*

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura

non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia.

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «*full made in Italy*» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

---

## 2.229 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7-bis. – (*Obbligazioni bancarie garantite*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei

confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitorie. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato og-

getto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Art. 7-ter. - (*Norme applicabili*) - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti e i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla deliberazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei prestatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».*

---

## Art. 2.

### 2.229

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7-bis. - (*Obbligazioni bancarie garantite*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».*

**2.231**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.232**

CAVALLARO

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.233**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«5. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.

7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, deter-

mini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;

d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».

---

#### 2.234

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

#### 2.235

CAVALLARO

*Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».*

---

#### 2.236

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».*

---

**2.237**

ASCIUTTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall'anno 2006».

---

**2.238**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;
  - b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
  - c) possibilità che dalla inadeguatezza della prestazione professionale derivino danni sociali».
- 

**2.239**

CAVALLARO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».

---

**2.240**

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente

rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».

---

**2.241**

CICCANTI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.242**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.243**

CICCANTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l'elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;

c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in

ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.244

CAVALLARO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel registro sulla base dei seguenti principi:

a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;

b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l'ambito della professione; che preveda, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento profes-

sionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.245

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».

---

**2.246**

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l'ambito della professione; che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».

---

**2.247**

FASOLINO, GENTILE

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

**2.248**

IERVOLINO, CICCANTI

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

---

**2.249**

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».*

---

**2.250**

GIARETTA, CICCANTI, IERVOLINO, BATTAFARANO, FASOLINO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».*

---

**2.251**

IERVOLINO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

---

**2.252**

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice*

etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.253

GIARETTA

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.254

IERVOLINO

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

1) i dati identificativi dell'associazione;

- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

**2.255 (testo 4)**

GIULIANO, CUTRUFO, BOREA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;

b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**2.255 (testo 3)**

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO, BOREA, TAROLLI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano

una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III°, entro il termine sopra stabilito.

b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;

d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicu-

rano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## **2.255 (testo 2)**

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO, BOREA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio.

*b)* sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

*c)* la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

*d)* è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*e)* i notai che entro i tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell'esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».

---

## 2.255

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* L'articolo 4 è sostituito dal seguenti:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comuni-

cazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio;

b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte

in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 2.256

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.

8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all'articolo 2249 del codice civile.

8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.

8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall'articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei principi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata;

b) limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;

c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;

d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;

e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda ilimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;

f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;

h) prevedere l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;

i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;

l) disciplinare l'attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.

8-*octies*. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive mo-

dificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

*8-novies.* Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.

*8-decies.* È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

*8-undecies.* Alle STP di cui al comma *8-septies* non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.

*8-duodecies.* Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

---

## 2.257

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.

10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.

11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.».

---

**2.258**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico stesso.

8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.

8-quater. In caso di controversie nell'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell'ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».

---

**2.259**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».

---

**2.260**

BERGAMO, TAROLLI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».

---

**2.261**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».

---

**2.262**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

Sono compiti delle Federazioni regionali l'indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.

Sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l'organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».

---

**2.263**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.

Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».

---

**2.264**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione all'Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.

Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.

Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».

---

**2.1000 (già 2.265)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché al fine di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata

proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri";

2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione";

3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

4) all'articolo 563, è aggiunto alla fine il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8 dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione";

b) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente: «187-bis. – (*Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più ammissibile.».

---

## 2.265

### IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) all'articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;

b) all'articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";

c) all'articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

d) all'articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 563";

e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».

---

## 2.266

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## 2.267

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione

si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## 2.268

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## Art. 3.

## 3.56

VERALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall'articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».

---

**3.57**

NOCCO, GENTILE

*Al comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35:*

a) le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente»;

b) è aggiunta, in fine, prima del punto, la seguente frase: «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall'articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».

---

**3.58**

VERALDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.59**

CICCANTI

*Al comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.60**

NOCCO, GENTILE

*Al comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.100**

TAROLLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria».

---

**3.101**

EUFEMI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria».

---

**Art. 4.****4.25 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";

c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:

"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006."».

---

**4.25**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";

c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:

"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione ancorché consistenti in falsità di atti definitivamente accertata in sede penale, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006."».

---

**4.26**

MORANDO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:

"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere"».

*Conseguentemente,*

a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, n. 41-bis, penultima riga, dopo le parole: «rese da cooperative e loro consorzi» aggiungere: «ivi comprese le cooperative sociali»;

b) Ai maggiori oneri di cui alla lettera c-bis), determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

---

**4.29**

PROVERA, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».

---

**4.30**

BARATELLA, PIZZINATO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 540 è sostituito dal seguente:

"540. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano, limitatamente al caso delle centrali elettriche e termoelettriche, nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di tale attività industriale concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo"».

---

**4.38**

TAROLLI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:

"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e

loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

---

#### 4.39

EUFEMI, TAROLLI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:

"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

---

#### 4.41

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) il comma 551 è soppresso».

---

**4.44**

EUFEMI, GIULIANO, FASOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"».

---

**4.0.7 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)*

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere Speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari e gli avvocati di Stato. Alla retribuzione del Consigliere provvede il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».

---

**4.0.15**

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO, MORRA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità e norma di interpretazione autentica)*

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine, e aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale";

c) dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma: "2-*quinq*ues. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.";

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le Agenzie, e dalle Università.

3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla *ex IX* qualifica funzionale del comparto ministeri previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

5. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: «l'ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

---

#### Art. 5.

##### 5.5

NOCCO, GRILLOTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

---

##### 5.6

NOCCO, LAURO, GRILLOTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

---

##### 5.26

CICOLANI, NOCCO

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».*

---

**5.27**

CICOLANI, NOCCO

*Al comma 5, dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» inserire le seguenti: «anche se già».*

---

**5.28**

CICOLANI, NOCCO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni».

---

**5.31**

CICOLANI, NOCCO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».

---

**5.35**

CICOLANI, NOCCO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**5.39**

CICCANTI, TAROLLI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».

---

**5.40**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».

---

**5.44 (testo 2)**

CICOLANI, NOCCO

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell'opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell'opera e da determinare un grave pericolo per l'economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

---

**5.44**

CICOLANI, NOCCO

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell'opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell'opera e da determinare un grave pericolo per l'economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

---

**5.45 (testo 2)/601**

CURTO

*Al capoverso «12-bis», sostituire le parole: «escluso l'originario aggiudicatario» con le seguenti: «alle stesse condizioni dell'originario aggiudicatario».*

---

**5.45 (testo 2)/600**

DONATI, MORANDO

*Sopprimere il capoverso «12-quater».*

---

**5.45 (testo 2)**

CICOLANI, NOCCO

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti, con esclusione delle imprese indisponibili di cui sopra. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.

*12-quinquies.* Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i 3 milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma *12-quater*».

---

#### 5.45

CICOLANI, NOCCO

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«*12-bis.* In deroga al comma *1-ter* dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

*12-ter.* L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

*12-quater.* In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi *12-bis* e *12-ter*, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi *1-ter* e *1-quater* 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.

*12-quinquies.* Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma *12-quater*».

---

**5.51**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'ANAS Spa, con versamento diretto, un canone annuo, aggiuntivo a quello già previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell'uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione».

---

**5.52**

NOCCO, FASOLINO, GENTILE

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

15-ter. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente norma secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività».

---

**5.53**

IL RELATORE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni.».

---

**5.54**

IL RELATORE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'Articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

"24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato"».

---

**5.55**

FASOLINO, NOCCO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso».

---

**5.61**

NOCCO, FASOLINO

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

16-ter. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 16-bis, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

16-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 16-quinquies. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

16-quinquies. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee guida di cui al comma 16-quater, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 16-*nonies*.

16-*sexies*. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 16-*ter*, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

- a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
- c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
- d) costituzione delle società di cui al comma 16-*nonies*.

16-*septies*. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, e assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 16-*quater*.

16-*octies*. I comuni, individuati ai sensi del comma 16-*quinquies*, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE.

16-*nonies*. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16-*decies*. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

16-*undecies*. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

16-*duodecies*. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

16-terdecies. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 16-bis, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro».

---

#### 5.0.4

NOCCO, LAURO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 7, le parole: "in cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in sette anni".

2. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 al quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata e alla fine dello stesso periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a, b, c del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**5.0.8**

NOCCO, FERRARA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Tariffazione e regime dei contributi pubblici  
nel settore del controllo del traffico aereo)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, emana un decreto che individua gli aeroporti nei quali, nel corso del 2004, si è sviluppato singolarmente un traffico di unità di servizio superiore allo 0,20 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, per i quali la società provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo. In relazione ai restanti aeroporti Enav, entro 180 giorni dall'emanazione del suddetto decreto, stipula contratti di programma con i rispettivi gestori per la fornitura dei servizi del controllo del traffico che prevedano la copertura dei costi, inclusa un'equa remunerazione del capitale impiegato.

2. Ogni tre anni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un decreto che ridefinisce, sulla base del medesimo criterio di cui al precedente comma 1, gli aeroporti per i quali Enav provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo.

3. A partire dall'anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione (tariffa CUT), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificata secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui al comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

4. A partire dall'anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione di terminale (tariffa CTT), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificato secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.

5. Sono a carico dello Stato i costi, quantificati secondo parametri e criteri di efficientamento indicati nel contratto di servizio di cui al comma

5 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav, di cui al precedente comma 1, nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti.

6. È abrogata la lettera *b*), comma 8, dell'articolo 5 della legge n. 160 del 5 maggio 1989.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana direttive per la determinazione, a partire dall'anno 2007, delle tariffe CUT e CTT e dei contributi pubblici di cui al precedente comma 5.

8. Al comma 1, articolo 4 della legge n. 575 del 20 dicembre 1995 è soppresso il periodo: "Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di Stato"»

---

### 5.0.9

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incentivazione della logistica)*

1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione

delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche».

### 5.0.12

FASOLINO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione annua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l'indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di fi-

nanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;

- e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;
- f) il periodo di durata delle convenzioni stesse.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall'anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d). La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all'interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. Le sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe saranno prese in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Cia-

scun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l'inizio del quadriennio. e autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s'intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

- a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole: "partecipata in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».

---

## 5.0.20

CICOLANI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

Il comma 1-bis dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 e modificato dall'art. 6 della legge 27 luglio 2004 n. 186, è sostituito dal seguente:

1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede al Presidente della Giunta regionale di indicare una nuova terna. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero non si raggiunga l'intesa nell'ambito della nuova terna, il Ministro chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri perché provveda alla nomina con deliberazione motivata».

---

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

**al testo di conversione del decreto-legge**

**x1.0.101/1**

CAVALLARO

*All'emendamento x1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-bis» con i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.

**Art. 1-ter.**

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.

**Art. 1-quater.**

*(Scopi)*

1. La presente legge:

*a)* garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

*b)* provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità

diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.

#### **Art. 1-quinquies.**

*(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)*

1. L'esercizio dell'attività professionale è libero.

2. La legge stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.

3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 1-sexies.**

*(Istituzione di nuovi ordini)*

1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

#### **Art. 1-septies.**

*(Riconoscimento delle associazioni professionali)*

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile e non soggette all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 1-nonies possono essere riconosciute.

2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.

3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.

**Art. 1-octies.**

*(Natura delle associazioni professionali)*

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 1-septies sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previa le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

**Art. 1-nonies.**

*(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni professionali riconosciute)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti per l'attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnicomiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.

**Art. 1-decies.**

*(Natura degli ordini professionali)*

1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.

**Art. 1-undecies.**

*(Competenze)*

1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:
  - a) tenuta e aggiornamento degli albi;
  - b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
  - c) deontologia professionale;
  - d) pubblicità professionale;
  - e) certificazione della qualificazione professionale;
  - f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
  - g) formazione e aggiornamento professionale;
  - h) accreditamento dei percorsi formativi;
  - i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
  - l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
  - m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
  - n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
  - o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.

**Art. 1-duodecies.**

*(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini – Scioglimento degli organi nazionali, regionali e locali)*

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.

2. Ai fini di cui al comma I, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della Giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.

4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d'intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

**Art. 1-terdecies.**

*(Accesso)*

1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione il superamento l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ove previsto dalla legge.

2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbli-

che funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato.

**Art. 1-*quaterdecies*.**

*(Esame di Stato)*

1. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.

**Art. 1-*quindecies*.**

*(Tirocinio)*

1. Lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.

2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.

4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

**Art 1-*sexdecies*.**

*(Formazione professionale permanente)*

1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.

2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

3. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

**Art. 1-sexdecies.***(Codici deontologici)*

1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine è inviato, entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali degli ordini di cui all'allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 1-septdecies.***(Tariffe)*

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.

3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista.

4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.

**Art. 1-octodecies.**

*(Pubblicità)*

1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e il rispetto delle norme deontologiche.

**Art. 1-novodecies.**

*(Assicurazione obbligatoria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività professionale con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell'articolo 1-quinquies, comma 2;

d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale.

**Art. 1-vicies.**

*(Organi degli Ordini professionali)*

1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo. 2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:

a) il Presidente nazionale;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Consiglio nazionale.

3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.

5. In tal caso Le Federazioni Regionali:

a) rappresentano i Consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'ordine e dei Consigli Nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell'Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine;

g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.

7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 1-*unvicies.***

##### *(Funzioni degli organi statutari)*

1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l'attività del Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale:

- a) predispone lo statuto dell'Ordine;
- b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
- c) approva il codice di deontologia professionale;
- d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
- e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'Ordine;
- f) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- g) promuove e cura la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procede all'accreditamento dei percorsi formativi;
- h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
- i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
- j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
- l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.

4. A livello locale l'Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l'attività.

6. Il Consiglio locale:

- a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
- c) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- e) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
- f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
- g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;

h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

i) promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

7. I Consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.  
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai consigli nazionali.

#### **Art. 1-duovicies.**

*(Potestà statutaria e regolamentare)*

1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statuari.

4. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.

5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all'approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

**Art. 1-tervecies.**

*(Sistemi elettorali)*

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità decadenza.

**Art. 1-quatervicies.**

*(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)*

1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all'articolo 1-*vicies*, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l'istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.

2. Gli statuti possono prevedere l'istituzione di un'unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.

3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l'indipendenza e l'imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:

*a)* che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l'impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all'interno dell'ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera *b)*;

*b)* che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;

*c)* che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;

*d)* che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

**Art. 1-quinquies.**

1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 1-*duovicies* sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.

2. Il procedimento ha inizio d'ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

3. All'incoltato è in ogni caso assicurato il diritto:

- a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
- b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
- c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
- d) di presentare memorie a discolta;
- e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

#### **Art. 1-sexvicies.**

1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

- a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all'interessato;
- b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
- c) la sospensione che consiste nell'inibizione dell'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
- d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

2. I regolamenti degli ordini determinano le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione.

3. Il professionista radiato può chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

#### **Art. 1-septvicies.**

1. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura o di custodia.

**Art. 1-octovicies.**

1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell'interesse della società medesima.

3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell'interesse della società ed è ricollegabile all'inosservanza dei doveri di vigilanza all'interno della stessa.

**Art. 1-novicies.**

1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione all'albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all'ordine dal quale proviene l'incolpato.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistrature o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant'anni e con un'anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.

4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all'interno dell'ordine di appartenenza.

5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l'interessato.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.

**Art. 1-*tricies*.**

*(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)*

1. L'attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.

2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

**Art. 1-*untricies*.**

*(Incarico e prestazione professionale)*

1. L'incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.

2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta la società, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. 4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

**Art. 1-duotricies.**

*(Responsabilità)*

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.

2. In difetto delle comunicazioni previste dall'articolo 1-untricies, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.

**Art. 1-tertricies.**

*(Rapporti con gli ordini professionali)*

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l'ordine professionale competente, anche per l'iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale. Per i soci professionisti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque subordinato all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.

2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

**Art. 1-quaterticies.**

*(Società multiprofessionali)*

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata.

In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione.

4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.

#### **Art. 1-*quatertricies*.**

*(Società partecipate da soci non professionisti)*

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.

2. I decreti legislativi di cui Art. 1-*sexiesquadrages* anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.

#### **Art. 1-*quinqüestricies*.**

*(Costituzione della società e oggetto sociale)*

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi Art. 1-*sexiesquadrages* sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l'indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione del-

l'attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all'articolo 1-*untricies* la ragione sociale contiene inoltre l'indicazione società tra professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.

6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

#### **Art. 1-*sexiestricies*.**

*(Modificazioni statutarie)*

1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.

#### **Art. 1-*septiestricies*.**

*(Invalidità)*

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

#### **Art 1-*octiestricies*.**

*(Utili e perdite)*

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

**Art. 1-noniestricies.**

(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

**Art. 1-quadragies.**

(Amministrazione)

1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione.

**Art. 1-unquadragies.**

(Soci)

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall'albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l'esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.

**Art. 1-duoquadragies.**

(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui Art. 1sexiesquadragies della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all'ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l'esercizio della relativa attività professionale.

**Art. 1-terquadragies.**

*(Responsabilità del professionista e della società)*

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

**Art. 1-quaterquadragies.**

*(Subentro di nuovi soci)*

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.

3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l'articolo 2322 del codice civile.

**Art. 1-quinquiesquadragies.**

*(Compensi, norme previdenziali e fiscali)*

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

6. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

### **Art. 1-sexiesquadrages**

*(Coordinamento)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai principi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma I sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

### **Art. 1-septiequadrages.**

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 44.

**Art. 1-octiesquadrages.**

*(Collegi professionali)*

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».

2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

**Art. 1-noniesquadrages.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti».

**x1.0.101/501**

IL RELATORE

*All'emendamento x.1.0.101, apportare le seguenti modifiche:*

a) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, dopo le parole: «1-quinquies» le seguenti: «sentiti i consigli nazionali»;

b) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi di decreti legislativi concernenti le professioni intellettuali non organizzate in ordini professionali il Governo acquisisce anche il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera oo), n. 6, dopo la parola: «clienti», sopprimere la parola: «che» e dopo la parola: «compensi», sopprimere dalla parola: «possono», sino alla parola: «consumatori»;

d) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera pp), n. 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora lo statuto non preveda l'Assemblea nazionale, le relative competenze sono attribuite al Consiglio nazionale»;

e) nel capoverso «1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i Consigli nazionali»;

f) nel capoverso «1-ter», dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono esercitate le professioni di cui all'allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in

vigore del provvedimento, normativo o statutario che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».

---

**x1.0.101/2**

CAVALLARO

*All'emendamento x1.0.101, al capoverso «Art. 1-bis», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, ammettendo l'esercizio in forma collettiva nella forma della società tra professionisti, secondo i principi seguenti:

*aa) (Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)*

1. L'attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.

2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

*ab) (incarico e prestazione professionale)*

1. L'incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.

2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta la società,

prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

*ac) (Responsabilità)*

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.

2. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.

3. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.

*ad) (Rapporti con gli ordini professionali)*

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l'ordine professionale competente, anche per l'iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale. Per i soci professionisti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque subordinato all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.

2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

*ae) (Società multiprofessionali)*

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione.

4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.

*af) (Società partecipate da soci non professionisti)*

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.

*ag) (Costituzione della società e oggetto sociale)*

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi della lettera *au)* sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l'indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell'attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società.

6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

*ah) (Modificazioni statutarie)*

1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.

*ai) (Invalidità)*

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

*al) (Utili e perdite)*

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che in difetto, si ripartiscono in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

*am) (Durata)*

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

*an) (Amministrazione)*

1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.

2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

3. I soci accomandatari sono esclusi dall'amministrazione.

*ao) (Soci)*

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall'albo professionale con provvedimento definitivo.

2. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l'esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.

*ap) (Scioglimento)*

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui alla lettera *au)* possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.

2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.

3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all'ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l'esercizio della relativa attività professionale.

*aq) (Responsabilità del professionista e della società)*

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

*ar) (Subentro di nuovi soci)*

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.

3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l'articolo 2322 del codice civile.

*as) (Compensi, norme previdenziali e fiscali)*

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

6. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

*at) (Coordinamento)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai principi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

*au)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.

2. Si applicano le disposizioni del comma 3 della lettera *au*).

*av) (Collegi professionali)*

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».

2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

*az) (Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.

---

**x1.0.101/3**

CAVALLARO

*All'emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera t), con la seguente:*

«t) 1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.

2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.

3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Gli ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze».

---

**x1.0.101/4**

CAVALLARO

*All'emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) 1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e del regolamento sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della Giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 5.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica che qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento: In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.

4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d'intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo».

---

### **x1.0.101/5**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:*

«aa) 1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione il superamento l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ove previsto dalla legge.

2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato.

4. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

5. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali».

---

### **x1.0.101/6**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:*

«dd) 1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dalla

presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine è inviato, entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli nazionali degli ordini di cui all'allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il codice deontologico di cui al comma 1».

---

#### **x1.0.101/7**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera ff) con la seguente:*

«ff) 1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.

3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista.

4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti».

---

**x1.0.101/8**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera hh) con la seguente:*

«hh) 1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività professionale con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell'articolo 4, comma 2;

d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale».

**x1.0.101/9**

CAVALLARO

*Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:*

«hh-bis) prevedere che le competenze degli ordini professionali si riferiscano alle seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento degli albi;

b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

c) deontologia professionale;

d) pubblicità professionale;

e) certificazione della qualificazione professionale;

f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;

g) formazione e aggiornamento professionale;

h) accreditamento dei percorsi formativi;

i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;

l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;

- m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
  - n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
  - o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni».
- 

**x1.0.101/10**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera da ll) a uu) con le seguenti:*

«ll) 1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:

- a) il Presidente nazionale;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Consiglio nazionale.

3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.

5. In tal caso le Federazioni regionali:

a) rappresentano i Consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'ordine e dei Consigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell'Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine;

g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.

7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

8. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*mm)* 1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l'attività del Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale:

a) predispose lo statuto dell'Ordine;

b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;

c) approva il codice di deontologia professionale;

d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;

e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'Ordine;

f) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

g) promuove e cura la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procede all'accreditamento dei percorsi formativi;

h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;

i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;

l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.

4. A livello locale l'Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l'attività.

6. Il Consiglio locale:

*a)* provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

*b)* formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;

*c)* provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

*d)* esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

*e)* cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

*f)* autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

*g)* vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;

*h)* determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

*i)* promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;

*j)* formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

*k)* esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale e alle Federazioni regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

7. I Consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio nazionale i dati di cui alla lettera *a)* del comma 6.

8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai consigli nazionali.

*nn)* 1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.

5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa

verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all'approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

*oo)* 1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti del Consiglio e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».

---

### **x1.0.101/11**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera vv) con le seguenti:*

*vv)* 1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione ed il funzionamento di organi elettivi e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l'istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.

2. Gli statuti possono prevedere l'istituzione di un'unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.

3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l'indipendenza e l'imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:

*a)* che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l'impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all'interno dell'ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera *b)*;

*b)* che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;

*c)* che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente dopo la cessazione da tale carica;

*d)* che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

*Vv1)* 1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.

2. Il procedimento ha inizio d'ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

3. All'incoltato è in ogni caso assicurato il diritto:

- a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
- b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
- c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
- d) di presentare memorie a discolta;
- e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

Vv2) 1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

- a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all'interessato;
- b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
- c) la sospensione che consiste nell'inibizione dell'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
- d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

2. I regolamenti di cui al comma I dell'articolo 24-*bis* determinano le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione.

3. Il professionista radiato può chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

Vv3) 1. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.

Vv4) 1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell'interesse della società medesima.

3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell'interesse della società ed è ricollegabile all'inosservanza dei doveri di vigilanza all'interno della stessa.

Vv5)1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all'ordine dal quale proviene l'incolpato.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistrature o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant'anni e con un'anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.

4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all'interno dell'ordine di appartenenza.

5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l'interessato.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.

---

#### **x1.0.101/12**

CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera zz) con la seguente:*

«zz) 1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e il rispetto delle norme deontologiche».

---

**x1.0.101/500**

IL RELATORE

*All'emendamento x.1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-ter» con il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'Allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.

2. Il Governo è altresì delegato a procedere entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di uno o più ordini per le professioni sanitarie indicate nell'allegato B, disciplinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed individuate dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, in corrispondenza delle diverse aree di attività specifiche dalla predetta legge, mantenendo distinte l'organizzazione professionale degli infermieri, quella delle ostetriche, e prevedendo l'istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche».

*Conseguentemente, l'allegato B è così sostituito:*

1. infermiere;
2. ostetrico;
3. infermiere pediatrico;
4. podologo;
5. fisioterapista;
6. logopedista;
7. ortottista;
8. terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
9. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
10. terapeuta occupazionale
11. educatore professionale;
12. tecnico sanitario di radiologia medica;
13. tecnico audiometrista;
14. tecnico di laboratorio biomedico;
15. tecnico di neurofisiopatologia;
16. tecnico ortopedico;
17. tecnico audioprotesista;
18. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
19. igienista dentale;
20. dietista;

21. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  22. assistente sanitario;
  23. tecnici delle scienze motorie e dello sport;
  24. fisico-medico.
- 

**x1.0.101/13**

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA

*Al capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonché le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono esercitate le professioni di cui all'allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, normativo o statutario, che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».

---

**x1.0.101**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta

giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l'esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;

b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione;

d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;

f) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;

g) garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

h) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese;

i) disciplinare i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali sulla base dell'esame di Stato e del relativo percorso formativo;

l) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;

m) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;

n) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, ac-

quisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

*o)* prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

*p)* ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera *q)* da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;

3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;

4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;

*q)* stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione alle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:

1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;

1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;

1.3) che determini l'ambito della professione;

1.4) che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

2) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione all'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

3) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui alla lettera *q)* del presente articolo;

r) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;

s) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;

t) prevedere che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;

u) disciplinare che la vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:

1) le deliberazioni dell'Assemblea nazionale concernenti l'approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l'approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;

2) i provvedimenti relativi all'aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;

v) prevedere che il consiglio nazionale dell'ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;

z) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;

aa) prevedere che l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

bb) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;

cc) prevedere che lo svolgimento dell'attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;

*dd)* stabilire l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;

*ee)* prevedere che l'ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione;

*ff)* prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;

*gg)* prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;

*hh)* stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:

1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;

2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale;

4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;

5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;

*ii)* prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni;

*ll)* prevedere che l'Ordine professionale si articoli in:

1) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio Nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera *qq*);

2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: «Ordine» della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera *oo*);

*mm)* prevedere che all'Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

*nn)* prevedere che l'Ordine territoriale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;

2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;

3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

*oo)* prevedere che al Consiglio dell'Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:

1) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;

2) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;

5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all'Ordine;

6) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

8) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale;

*pp)* prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall'Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;

3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

qq) prevedere che al Consiglio Nazionale spettino i seguenti compiti:

1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

10) coordinare l'aggiornamento professionale;

11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;

12) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

*rr)* prevedere l'istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;

*ss)* garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

*tt)* prevedere che gli ordini curino l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;

*uu)* prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;

*vv)* prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:

- 1) la contestazione degli addebiti;
- 2) il diritto di difesa;
- 3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
- 4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
- 5) la facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento.

*zz)* prevedere che l'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.

#### **Art. 1-ter.**

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-bis, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

#### **Art. 1-quater.**

1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all'articolo 1-bis, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell'Eco-

nomia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis*.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* sono tenute a presentare apposita domanda d'iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

### **Art. 1-*quinquies***

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2 del decreto-legge, sopprimere i commi 7 e 8.*

### ALLEGATO A

1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti

16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari

## ALLEGATO B

1. podologo
  2. fisioterapista
  3. logopedista
  4. ortottista, assistente di oftalmologia
  5. terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
  7. terapeuta occupazionale
  8. educatore professionale
  9. tecnico audiometrista
  10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  11. tecnico di neurofisiopatologia
  12. tecnico ortopedico
  13. tecnico audioprotesista
  14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  15. igienista dentale
  16. dietista
  17. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
-

**671<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,55*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3344)** *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame dei restanti emendamenti accantonati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI, avverte che si passa alla votazione dell'emendamento 4.41, accantonato nella precedente seduta.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la proposta concerne il problema delle quote latte che è necessario affrontare in tempi rapidi valutando tuttavia la possibilità di risolvere più accuratamente la questione durante l'esame in Assemblea. Sulla base di tale impegno, invita al ritiro dell'emendamento.

Il senatore GIULIANO (FI) appone la propria firma all'emendamento 4.41 e, accogliendo l'invito del Governo, lo ritira.

Il PRESIDENTE propone di passare alla votazione delle proposte riferite all'articolo 2, già accantonate, a partire dall'emendamento 2.231.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione respinge le proposte da 2.231 a 2.233, con distinte votazioni.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.234, rileva che il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 dovrebbe essere soppresso al fine di evitare un'inutile compli-

cazione che va nella direzione opposta rispetto agli obiettivi del provvedimento in titolo. Fa presente inoltre che il parere unanime della Commissione lavoro e previdenza sociale indica l'opportunità di apportare al testo la modifica indicata nell'emendamento in questione.

Posti separatamente ai voti, previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.234 a 2.237.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO (*DS-U*) sulla proposta 2.238, che dà attuazione ad una precisa prescrizione indicata dalla Corte costituzionale in merito alle condizioni necessarie per l'istituzione di nuovi ordini professionali, interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*) per lamentare una scarsa attenzione del Relatore e del Governo sulle proposte avanzate dall'opposizione rispetto a specifiche questioni sulle quali, come avvenuto in passato, la maggioranza ed il Governo dovrà comunque intervenire.

Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, con separate votazioni sono, quindi, respinte le proposte da 2.238 a 2.240.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) interviene per invitare la maggioranza a tener conto delle questioni testé sollevate ed oggetto di successive proposte emendative.

Il RELATORE, dopo aver invitato il proponente al ritiro della proposta 2.241, si rimette al Governo nel caso in cui il proponente stesso insistesse per porlo in votazione. Esprime altresì avviso contrario sulle proposte da 2.242 a 2.247.

Il sottosegretario VEGAS manifesta la propria disponibilità a tener conto delle questioni sottese all'emendamento 2.241 nel merito di successive proposte modificative del comma 8.

Invita pertanto al ritiro del suddetto emendamento esprimendo avviso conforme al Relatore sulle altre proposte richiamate.

Interviene il senatore CICCANTI (*UDC*) per manifestare la propria disponibilità a ritirare l'emendamento, stante l'avviso contrario del relatore e del Governo, per spirito di appartenenza alla propria maggioranza, pur non condividendo, nel merito, la portata del comma 8 all'articolo 2 suscettibile di risultare inapplicabile per il riferimento alle attività «regolamentate e tipiche» anziché a quello, previsto a legislazione vigente, di attività «riservate». Preso atto della disponibilità manifestata dal Governo chiede pertanto di poter aggiungere la propria firma alle proposte 2.250 e 2.251, dichiarando altresì di ritirare l'emendamento 2.241.

Con separate votazioni vengono poi respinte le proposte da 2.242 a 2.247.

Previ pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva con unica votazione gli emendamenti identici 2.248 e 2.249.

I senatori FASOLINO (*FI*) e BATTAFARANO (*DS-U*) chiedono di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.250.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva inoltre con unica votazione gli emendamenti identici 2.250 e 2.251.

Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 2.252 a 2.254.

Si passa all'esame della proposta 2.255 (testo 2).

Il relatore IZZO (*FI*) propone di aggiungere alla fine del comma 1, lettera a) del capoverso 8-*bis*, dopo le parole «onorari professionali», l'altra «repertoriali», nonché di modificare da cinque a sette anni il termine per la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai previsto al paragrafo 2 della medesima lettera. Propone altresì di sopprimere le parole da: «a mezzo di lettera» fino alla fine della lettera a) del capoverso 8-*ter*, comma 1. Propone infine di sopprimere la lettera e) del capoverso 8-*ter*, comma 1.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) accoglie la proposta del relatore e riformula di conseguenza l'emendamento, che diviene il 2.255 (testo 3).

Il senatore TAROLLI (*UDC*) aggiunge la propria firma alla proposta 2.255 (testo 3).

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ritiene inopportuno introdurre una norma che riguardi una categoria specifica di professionisti all'interno di un provvedimento che persegue, obiettivi più generali, peraltro, prendendo norme che vanno in direzioni opposte rispetto all'impianto complessivo del provvedimento. In tal modo, peraltro, si determinerebbe una corsia preferenziale che, una volta introdotta per i notai, alimenterebbe una molteplicità di analoghe richieste da parte di altri professionisti.

Il senatore GIULIANO (*FI*) fa presente che con l'emendamento in esame si persegue un significativo allargamento dei posti da notaio consentendo, altresì, agli idonei che abbiano superato la prova scritta negli ultimi concorsi di non essere nuovamente sottoposti alla medesima prova. In

tal modo, favorendo l'accesso alla professione, si aumenta il numero dei professionisti.

Il sottosegretario VEGAS, rispetto alla proposta risultante dalle indicazioni fornite dal relatore, ritiene opportuno limitare la votazione soltanto alla lettera *a*) del capoverso 8-*bis*, con le integrazioni proposte dal relatore, nonché alla lettera *d*) al capoverso 8-*ter*, che recano disposizioni che possono ritenersi in qualche modo attinenti al tema della competitività (in termini di accelerazione di procedure burocratiche e di riduzione di procedimenti contenziosi).

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) precisa che le parti sulle quali il Governo ha espresso parere contrario sono quelle finalizzate ad evitare cause giudiziarie che stanno attualmente bloccando i concorsi. Fa presente, inoltre, che la lettera *a*) del capoverso 8-*bis* è identica a quella approvata dalla Commissione giustizia in un disegno di legge esaminato in sede deliberante e che anche le restanti parti recepiscono i contenuti di un disegno di legge presentato dal senatore Cutrufo, in corso di esame in Commissione. Non condivide quindi alcuna delle riformulazioni proposte dal Governo in quanto le restanti parti non sarebbero idonee a risolvere un contenzioso progressivo che sta bloccando l'accesso a tale professione. In replica poi alle considerazioni svolte dal senatore Battafarano, fa presente che egli stesso si è fatto carico, con spirito di servizio nei confronti degli altri componenti della Commissione giustizia, di presentare l'emendamento in esame per risolvere il problema degli eccessivi ricorsi in sede giurisdizionali pendenti consentendo l'espletamento di nuovi concorsi.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che la scelta del Governo di ritirare la riforma delle professioni, stante l'attuale crisi istituzionale, ha rappresentato una scelta improntata ad una grande saggezza, sebbene tutte le analisi comparative sulla competitività del Paese dimostrino l'elevato grado di chiusura delle professioni liberali. Una riforma volta a risolvere tali problemi avrebbe trovato una giusta collocazione nel provvedimento in titolo, tuttavia né l'emendamento governativo, né le norme del decreto-legge appaiono orientate verso tale obiettivo, tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 2 introduce il vincolo dell'iscrizione all'albo professionale per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono un'attività di consulenza al proprio datore di lavoro. Pur permanendo questa previsione, preso atto del ritiro dell'emendamento recante la delega al Governo per la riforma delle professioni, le forze di opposizione si dichiarano disponibili a votare quella parte dell'emendamento che consente l'ampliamento dell'accesso alla professione di notaio (lettera *a*) del capoverso 8-*bis* e le lettere *c*) e *d*) del capoverso 8-*ter*), ma non considerano accettabile l'introduzione di ulteriori norme che tutelino coloro che già svolgono la professione di notaio e coloro che hanno già superato qualche fase del concorso, bloccando l'accesso alla professione a tutti gli altri. Ritiene estremamente negative

le scelte della maggioranza di introdurre, anche all'interno della professione di notaio il «precariato». Non comprende, altresì, le ragioni per le quali la maggioranza, dopo che sia stata superata la crisi di Governo in corso, non possa esaminare il disegno di legge recante delega per la riforma delle professioni all'interno del quale collocare le disposizioni in esame sulle quali non vi è un consenso unanime. Anche rispetto alle attese dei giovani ritiene che sia necessario non inviare un messaggio negativo proprio adesso che si stanno muovendo i primi timidi passi verso la liberalizzazione dell'accesso alle professioni.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Morando e Battafarano.

Il senatore PASTORE (*FI*), intervenendo sulla proposta 2.255 (testo 3), fa presente che la volontà dei proponenti è quella di consentire a chi ha già superato una preselezione, dimostrando in tal caso di essere idoneo a sostenere la prova scritta, di evitare ulteriori inutili prove preselettive, semplificando il sistema anche al fine di favorire l'accesso alle professioni.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), preso atto che tutte le tesi sostenute non sono prive di fondamento, propone a nome del proprio Gruppo di limitare l'esame alle questioni sulle quali converge il più ampio consenso, rinviando per le parti restanti ad un esame successivo da svolgere nelle sedi più opportune.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*), preso atto della posizione espressa dal senatore Tarolli, dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento 2.255 (testo 2), ribadendo che la presentazione è stata motivata da un dovere nei confronti della Commissione da egli stesso presieduta.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) si limita ad osservare che a suo giudizio tutte le norme sono finalizzate a garantire l'obiettivo di consentire un più agevole accesso alla professione di notaio.

Prende la parola il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) per rilevare che l'opposizione ha dato fin ora prova di seguire uno spirito costruttivo che, peraltro, ha trovato un riscontro positivo anche nelle posizioni assunte dai Presidenti del Senato e della Commissione bilancio rispetto alle richieste avanzate dall'opposizione in merito all'esigenza di garantire un contenuto omogeneo del provvedimento. Rispetto alle questioni di merito trattate dalla proposta 2.255 (testo 3) ritiene che la sede più opportuna per la loro trattazione sia la Commissione di merito. Non comprende l'eccessiva ostinazione con la quale, stante anche l'avviso conforme del Governo, non si convenga di approvare soltanto le parti sulle quali vi è un unanime con-

senso. Tali posizioni infatti sono suscettibili di far venir meno il clima collaborativo che ha connotato tutti i lavori della Commissione.

Dopo l'invito del sottosegretario VEGAS a votare le parti sulle quali vi è maggior consenso al fine di procedere con sollecitudine all'esame dei restanti emendamenti accantonati, riprende la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) che, sottolinea come l'opposizione stessa prenderebbe atto di essere in una posizione di minoranza procedendo tempestivamente alla votazione qualora i proponenti accedessero all'ipotesi di votare le parti sulle quali vi è maggior consenso. In caso contrario, preannuncia che le forze di opposizione faranno ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento per affermare le proprie tesi secondo una linea di continuità rispetto allo spirito costruttivo finora profuso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), nel criticare anch'egli taluni atteggiamenti poco costruttivi della maggioranza, si dichiara pronto a sostenere la proposta del senatore Tarolli, ove anche il resto della maggioranza la condividesse, riservandosi, altrimenti, di ricorrere a tutti gli strumenti procedurali a disposizione dell'opposizione per evitare che si dia luogo alla votazione di disposizioni che vertano su materie assolutamente estranee all'oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore GIULIANO (*FI*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno procedere ad una riformulazione dell'emendamento 2.255 (testo 3) che conservi le parti sulle quali si è registrata una significativa convergenza tra le forze politiche, espungendo le altre più controverse. Conseguentemente, in qualità di firmatario dell'emendamento, lo riformula nella nuova proposta 2.255 (testo 4), sopprimendo, al capoverso 8-*bis*, le lettere *b*) e *c*) e, al capoverso 8-*ter*, le lettere *a*), *b*) ed *e*).

Il suddetto emendamento 2.255 (testo 4), posto ai voti, viene successivamente approvato.

Dopo un intervento del senatore BATTAFARANO (*DS-U*) volto a sostenere l'emendamento 2.256 in materia di esercizio delle professioni intellettuali, lo stesso, con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e risulta non approvato.

Previa espressione di un parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, con successive e separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 2.257 a 2.264.

Sull'emendamento 2.265 del Governo, interviene il relatore IZZO (*FI*), che evidenzia come lo stesso presenti una serie di imprecisioni da un punto di vista tecnico che lo rendono poco efficace. Invita pertanto

il Governo a ritirarlo, presentando una formulazione alternativa dello stesso, tecnicamente più precisa, con l'emendamento 2.1000.

Il sottosegretario VEGAS ritira l'emendamento 2.265, accettandone la sostituzione con l'emendamento 2.1000 del relatore.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) esprime perplessità sull'emendamento 2.1000, osservando che lo stesso, pur recando alcune disposizioni in sé condivisibili, implica una riforma di alcune parti importanti del codice civile, quale quella della circolazione dei beni immobili oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito ovvero di esecuzione forzata, che appare estranea ai temi del decreto-legge in conversione.

Dopo la replica del relatore IZZO (*FI*), volta ad evidenziare il positivo impatto delle suddette norme sul mercato immobiliare e quindi anche sulla competitività del sistema Paese, l'emendamento 2.1000, posto ai voti, risulta approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, vengono poi posti in votazione e approvati con distinte votazioni gli emendamenti 2.266, 2.267 e 2.268.

Si procede quindi all'esame dei rimanenti emendamenti accantonati, relativi all'articolo 6.

Con il parere contrario del RELATORE viene posto in votazione e respinto l'emendamento 6.30.

Il relatore IZZO (*FI*) presenta quindi l'ulteriore emendamento 6.500, che modifica il comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, al fine di assicurare che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ivi richiamate siano destinate esclusivamente alle suddette aree, attraverso il richiamo agli appositi criteri stabiliti dal CIPE. Precisa che tale norma intende venire incontro alle preoccupazioni, emerse nel corso del precedente dibattito, circa il fatto che le risorse del predetto Fondo possano essere sottratte alle aree sottoutilizzate a favore di altre zone del Paese. Esprime inoltre avviso contrario sulle proposte 6.30, 6.0.8 e 6.0.9 e si rimette al Governo sulla proposta 6.44.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) osserva che il problema di vincolare la destinazione geografica delle risorse del Fondo nasce dalle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 6, per cui la modifica proposta dall'emendamento 6.500 in parola appare di per sé insufficiente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), concordando con i rilievi del senatore Caddeo, propone di riformulare l'emendamento aggiungendo, dopo

le parole: «secondi i criteri stabiliti dal CIPE» le altre: «nei limiti delle finalità del Fondo stesso».

Il senatore CICCANTI (*UDC*) sottolinea l'esigenza prioritaria, più volte richiamata dalla propria parte politica, di garantire che le risorse del citato Fondo per le aree sottoutilizzate siano riservate a favore delle aree medesime. Esprime quindi apprezzamento al Relatore per lo sforzo compiuto per venire incontro a tale istanza attraverso il citato emendamento 6.500.

Ad un intervento del senatore GRILLOTTI (*AN*), volto a rilevare che le norme istitutive del Fondo per le aree sottoutilizzate, ossia gli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, vincolano già le risorse del Fondo in favore delle aree stesse, replica il presidente AZZOLLINI sottolineando come le norme introdotte dal decreto-legge in conversione potrebbero creare problemi interpretativi al riguardo, ciò che giustifica una parziale modifica delle stesse.

Il relatore IZZO (*FI*), accogliendo il suggerimento del senatore Morando, riformula conseguentemente il proprio emendamento, che diviene il 6.500 (testo 2), sul quale esprime il proprio parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione in ordine alla proposta 6.500 (testo 2), esprime parere contrario sull'emendamento 6.44 e avviso conforme al Relatore sui restanti emendamenti all'articolo 6 o recanti articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge quindi la proposta 6.30.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si pronuncia in senso favorevole al nuovo emendamento 6.500 (testo 2).

La proposta 6.500 (testo 2), posta ai voti, risulta approvata.

Con separate, successive votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 6.44, 6.0.8 e 6.0.9.

Il RELATORE ed il sottosegretario VEGAS esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 7.13, 8.0.21 e 9.19, che posti in votazione vengono approvati.

In merito agli identici emendamenti 9.27, 9.28 e 9.29, il sottosegretario VEGAS precisa che, da verifiche compiute dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, il meccanismo di recupero delle istanze di accesso ai crediti di imposta non accolte per l'anno in corso, mediante inserimento nella graduatoria dell'anno successivo con lo stesso ordine di priorità, introdotto dagli emendamenti in esame, risulta

già previsto a legislazione vigente per il 2005 e per il 2006. Di conseguenza, posto che gli emendamenti lo rendono permanente, si verificherebbe un'estensione della platea dei beneficiari.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) precisa che l'intento dell'emendamento 9.29 a propria firma, nonché degli identici 9.27 e 9.28, era semplicemente quello di consentire ai contribuenti non ammessi al beneficio del credito di imposta per l'esaurirsi delle risorse finanziarie, la possibilità di concorrere ugualmente allo stesso, sia pure l'anno successivo, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti ammessi ed esclusi, a parità di altre condizioni.

Il relatore IZZO (*FI*), sulla base delle delucidazioni fornite dal sottosegretario Vegas, pur dichiarandosi favorevole nel merito agli emendamenti richiamati, propone una reiezione tecnica degli stessi, al fine di consentirne una migliore riformulazione per l'esame in Assemblea, compatibile con l'assetto della legislazione vigente.

Gli emendamenti identici 9.27, 9.28 e 9.29, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti.

Il relatore IZZO (*FI*) comunica di aver presentato l'ulteriore emendamento 9.0.200, che, come il 9.0.2 precedentemente accantonato, mira a consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative. Come emerso nel precedente dibattito, il suddetto programma, che deve svolgersi in associazione tra l'Italia e la Francia, sulla base di accordi già intervenuti tra i rispettivi Ministeri della difesa, riveste una valenza strategica per il nostro Paese ed in particolare per il settore della cantieristica navale, nel quale l'Italia ha una posizione di *leadership* internazionale. Al fine di farsi carico delle istanze provenienti dai settori interessati, sulle quali si è registrata un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizione, ritiene che il nuovo emendamento 9.0.200 presenti una formulazione più idonea, rispetto alla precedente proposta 9.0.2, a superare i problemi di carattere finanziario già riscontrati, in particolare per quanto concerne la copertura degli oneri richiesti dal suddetto programma.

Alla proposta 9.0.200, aggiungono la firma i senatori FORCIERI (*DS-U*) e BATTAFARANO (*DS-U*), anche a nome degli altri proponenti dell'emendamento 9.0.2, senatori Grillo, Pedrini e Longhi, assenti nella presente seduta.

Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le ragioni dei proponenti l'emendamento 9.0.200, osserva che anche la nuova formulazione dello stesso non risolve le difficoltà di ordine finanziario già evidenziate in merito all'emendamento 9.0.2. Da una nota fornita dal competente Ministero della difesa, che deposita agli atti della Commissione, infatti, ri-

sulta che il complessivo esborso relativo all'attuazione del programma FREMM è valutabile in 3.810 milioni di euro: di conseguenza la copertura finanziaria proposta dall'emendamento 9.0.200 appare inadeguata, posto che l'impegno finanziario anche per l'anno 2005 è comunque superiore a quello indicato nell'emendamento stesso. Pur dichiarandosi assolutamente favorevole, nel merito all'attuazione del citato programma, per le stesse ragioni già emerse nel dibattito, si trova quindi costretto ad esprimere un parere contrario all'emendamento 9.0.200, così come al precedente 9.0.2, trattandosi di una questione che dovrà necessariamente essere affrontata in altra sede.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) si dichiara perplesso dinanzi alle argomentazioni svolte dal sottosegretario Vegas a nome del Governo, in quanto le stesse contraddicono palesemente la posizione assunta dallo stesso Governo con la firma ufficiale dell'accordo con il Ministero della difesa francese ad ottobre dello scorso anno, per la conduzione congiunta del programma FREMM. Ricorda come il Governo si fosse impegnato a predisporre tempestivamente la necessaria copertura finanziaria, inserendo una norma specifica nel decreto-legge in esame, mancando la quale ha ritenuto opportuno presentare il citato emendamento 9.0.2. La posizione negativa del Governo rischia ora di compromettere tutto il lavoro fatto, in quanto l'Italia non potrà rispettare la scadenza fissata nell'accordo, prorogata dal 30 giugno al 30 settembre 2005, né ripartire con i *partner* francesi i rilevanti costi di avvio del programma.

Conclude rilevando come alla fine saranno le imprese francesi a giovare delle importanti ricadute tecnologiche e commerciali del programma FREMM, mentre le imprese italiane ne saranno escluse. Chiede quindi al Governo di rivedere il proprio parere, valutando eventualmente una diversa modulazione degli impegni finanziari, da aggiustare eventualmente con la successiva legge finanziaria. In caso contrario, sottolinea come l'Esecutivo si assumerebbe una gravissima responsabilità dinanzi al Paese per aver danneggiato uno dei più vitali settori economici.

Il senatore BOSCETTO (*FI*) condivide le considerazioni del senatore Forcieri, aggiungendo la propria firma all'emendamento 9.0.200. Invita quindi anch'egli il Governo a trovare una soluzione che consenta l'avvio del programma FREMM, evidenziando l'importanza strategica dello stesso per l'economia del Paese e le gravi conseguenze, in termini di competitività e di ricadute occupazionali, che deriverebbero dalla mancata partecipazione dell'Italia.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), richiamando le considerazioni testé svolte dal senatore Forcieri, evidenzia come il programma FREMM abbia un valore strategico decisivo per la competitività dell'economia nazionale, che va ben al di là del caso contingente. Ricorda che l'Italia, negli ultimi anni, ha perso importanti quote di mercato in settori strategici, come le telecomunicazioni, l'informatica, la chimica e, più recentemente, l'auto-

mobile. Ciò è dovuto essenzialmente in un ritardo nell'assimilazione dei nuovi processi produttivi di tipo tecnologico, che ha determinato un pesante calo della nostra produttività, marcato anche dal recente aumento dell'occupazione in presenza di una sostanziale stasi della produzione. Poiché la cantieristica navale, in particolare quella rivolta alle forniture militari, rappresenta, insieme con quello degli armamenti, uno dei pochi settori di avanguardia in cui l'Italia conservi una posizione di *leadership* a livello internazionale, ritiene assolutamente deleterio che il Governo impedisca alle imprese italiane di entrare nel programma FREMM, peraltro sulla base di accordi già intervenuti. Invita quindi il Governo a rivedere la propria posizione, anche al fine di evitare il ripetersi della negativa esperienza del programma per la realizzazione dell'Airbus europeo, dove la fuoriuscita del nostro Paese ha impedito di cogliere le importanti ricadute in termini di avanzamento tecnologico e di opportunità commerciali di cui hanno invece beneficiato gli altri paesi partecipanti.

Dopo un intervento del senatore BATTAFARANO (*DS-U*), volto a condividere pienamente le argomentazioni dei senatori Forcieri, Boschetto e Morando, prende la parola il senatore MARINO (*Misto-Com*), che, convenendo con i suddetti interventi, aggiunge la propria firma alla proposta 9.0.200.

Il sottosegretario VEGAS, in replica ai precedenti interventi, ribadisce che gli oneri connessi alla realizzazione del programma FREMM appaiono troppo elevati per consentirne una copertura nell'ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione dei tempi ormai ristretti per l'approvazione dello stesso. Si impegna, tuttavia, a rappresentare al Governo le esigenze emerse nel dibattito al fine di trovare una soluzione adeguata al problema, in tempo utile per l'avvio del programma stesso.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), sulla base delle precisazioni fornite dal sottosegretario Vegas, nonché del conseguente dibattito, propone al Relatore di ritirare l'emendamento 9.0.200 e di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, al fine di impegnare il Governo per una rapida ed efficace risoluzione della questione.

Il relatore IZZO (*FI*) si dichiara favorevole alla proposta del senatore Tarolli, invitando gli altri firmatari dell'emendamento 9.0.200 ad aderire alla stessa.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*), si dichiara contrario alla soluzione prospettata dal senatore Tarolli, ritenendo opportuno dare una risposta immediata al problema in sede legislativa, nell'ambito del provvedimento in esame. Anche a nome dei restanti firmatari, mantiene quindi la propria sottoscrizione all'emendamento in esame e ne chiede la votazione, osservando che le argomentazioni del sottosegretario Vegas sembrano insufficienti a giustificare una rievazione della proposta, considerando anche le

significative differenze, dal punto di vista finanziario, rispetto al testo dell'emendamento 9.0.2.

Il relatore IZZO (*FI*) ribadisce di aver inteso, attraverso l'emendamento 9.0.200, ricercare una soluzione all'intera questione, al tempo stesso corretta sul piano tecnico e il più possibile condivisa. Avendo tuttavia il Governo rilevato il permanere di complessi problemi di ordine finanziario, certamente non risolvibili nell'ambito del presente esame, ritiene di ritirare la propria firma dall'emendamento in esame, riservandosi di valutare l'opportunità di presentare sulla questione un ordine del giorno in Assemblea, che impegni il Governo a trovare, in modo rapido ed efficace, una soluzione definitiva al problema, anche in considerazione dell'ampia disponibilità manifestata in tal senso dal sottosegretario Vegas.

Gli emendamenti 9.0.200 e 9.0.2, posti separatamente in votazione, risultano quindi respinti.

Previa espressione dell'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta altresì respinta la proposta 9.0.8.

Il relatore IZZO (*FI*) dichiara di convalidare l'emendamento 10.9 del senatore Zanoletti, del quale propone tuttavia una riformulazione che elimini la modificazione contenuta alla lettera *a*) in esso contenuta.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) fa proprio e riformula l'emendamento 10.9 nella proposta 10.9 (testo 2).

Il senatore SPECCHIA (*AN*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 10.10, che riformula (emendamento 10.10 (testo 2)), apportando la stessa modifica proposta dal relatore.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime il medesimo avviso con riferimento all'emendamento 10.11, che viene modificato pertanto nell'emendamento 10.11 (testo 2) .

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti di identico contenuto 10.9 (testo 2), 10.10 (testo 2) e 10.11 (testo 2) sono approvati; viene quindi respinto l'emendamento 10.12 ed assorbito l'emendamento 10.13.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata una riformulazione (10.0.1 (testo 3)) della proposta 10.0.1 (testo 2). Il RELATORE e il GOVERNO esprimono avviso favorevole sulla stessa.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 10.0.1 (testo 3), sostenendo che le disposizioni per il settore agroalimentare da esso recate configurano una liberalizzazione selvaggia delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali

che finisce per essere completamente svincolato da qualsiasi meccanismo di controllo pubblico. Invita, pertanto, il relatore e il Governo ad un serio approfondimento delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale approvazione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) invita il Governo a precisare la propria posizione in merito all'emendamento in esame.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il voto contrario, sottolineando che la logica sottesa all'emendamento è fortemente contraria a quella di una efficiente razionalizzazione, poiché l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa comporterebbe un'inutile duplicazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività in essa previste. Critica, inoltre, il trasferimento delle partecipazioni possedute dall'ISMEA e da Sviluppo Italia S.p.A. nell'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. e ritiene discutibile, sotto il profilo finanziario, che la legge richiamata ai fini della copertura non sia appositamente riformulata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene unanimemente di procedere ad una breve sospensione dei lavori per consentire una consultazione fra i Gruppi parlamentari sull'emendamento in esame.

*La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19.*

Il sottosegretario VEGAS ribadisce l'avviso favorevole sulla proposta 10.0.1 (testo 3).

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.0.1 (testo 3).

Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 10.0.12, posto ai voti, è respinto.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime avviso favorevole sull'emendamento 10.0.13, proponendo tuttavia di prevedere la soppressione del penultimo periodo.

Manifestando il senatore CICCANTI (*UDC*) la propria contrarietà a tale modifica, il RELATORE conferma l'avviso favorevole sull'emendamento 10.0.13 nella sua originaria formulazione.

Il GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.

L'emendamento 10.0.13 è quindi posto ai voti ed approvato, risultando preclusa la proposta 10.0.14.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) ritira l'emendamento 11.10.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) ritira l'emendamento 11.22.

Il sottosegretario VEGAS riformula la proposta 11.100 nell'emendamento 11.100 (testo 2).

Il senatore FERRARA (*FI*) fa proprio l'emendamento 11.23 che viene riformulato nell'emendamento 11.23 (testo 2) identico a 11.100 (testo 2).

Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 11.100 (testo 2)/1, 11.100 (testo 2)/2, 11.100 (testo 2)/3, 11.100 (testo 2)/4 e 11.100 (testo 2)/5.

Gli emendamenti 11.23 (testo 2) e 11.100 (testo 2), di identico contenuto, con l'avviso favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi posti ai voti e approvati.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 11.28 e 11.34, esprimendo perplessità per la scarsa attenzione del Governo verso i problemi dell'industria estrattiva italiana e per la carenza di visione strategica che induce l'Esecutivo a trascurare la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.

Il relatore IZZO (*FI*) si rimette al Governo sugli emendamenti 11.28 e 11.34. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 11.37 e 11.59 e favorevole su 11.103.

Il sottosegretario VEGAS, pur riconoscendo la fondatezza di talune delle ragioni alla base delle osservazioni del senatore Caddeo, esprime parere contrario sulle proposte 11.28 e 11.34 e avviso conforme al Relatore sui restanti emendamenti richiamati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.28 e 11.34 sono respinti, così come è respinto anche l'emendamento 11.37.

Sono quindi posti separatamente ai voti l'emendamento 11.103, che risulta approvato, e l'emendamento 11.59, che viene invece respinto.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sulla proposta 11.0.100 e contrario sui relativi subemendamenti.

Sono respinti altresì, in esito a separate votazioni, i subemendamenti 11.0.100/1 e 11.0.100/2 mentre risulta approvato l'emendamento 11.0.100

Il RELATORE dichiara di ritirare gli emendamenti 11.0.200 e 11.0.203.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 11.0.201 e 11.0.202.

Con riferimento all'emendamento 12.50, il senatore CICCANTI (*UDC*) fa presente che il Ministero delle attività produttive è già dotato di una società di diritto privato per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Risulta pertanto, a suo avviso, pleonastica la previsione contenuta nell'emendamento in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene, al riguardo, che l'uso eccessivo di strumenti di tipo privatistico comporti il rischio della perdita di controllo del settore pubblico sulle attività affidate alle società per azioni partecipate dallo Stato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 12.50, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 12.50 risulta approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta poi respinto l'emendamento 12.55, mentre l'emendamento 12.300 è ritirato dal proponente, relatore IZZO.

Sono altresì ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8, mentre l'emendamento 12.0.9, previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Dopo che l'emendamento 12.0.10 è fatto proprio dal senatore SPECCHIA (*AN*) e successivamente ritirato, gli emendamenti 12.0.11, 12.0.25, 13.16, 13.26 e 13.27 posti separatamente ai voti risultano respinti, previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Il RELATORE dichiara di ritirare l'emendamento 13.0.100.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12 e 13.0.13.

Il RELATORE illustra l'emendamento 13.0.1000, che invita ad accogliere esprimendo contestualmente parere favorevole su tutti gli emendamenti testé sottoscritti dal senatore Ciccanti.

Sui predetti emendamenti, il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13 e 13.0.1000 sono approvati.

Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.36 (testo 2), mentre il sottosegretario VEGAS manifesta invece parere contrario all'emendamento, sottolineando che la previsione in esso contenuta comporta una perdita per interessi dovuta alla temporanea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali relativi al settore agricolo.

Il presidente AZZOLLINI insiste per la votazione dell'emendamento che, prevedendo il recupero entro il corrente esercizio finanziario dei pagamenti dovuti, non appare determinare significativi effetti finanziari. Ricorda, inoltre, che la proposta in esame, di cui è proponente, mira a sospendere temporaneamente i termini per l'adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, al fine di dare soluzione ad un problema ormai annoso e di estrema urgenza. Fa infatti presente come la sua proposta vada proprio nella direzione di dare una risposta definitiva alla situazione di *deficit* del settore previdenziale agricolo. Ricorda altresì, come già in occasione della legge finanziaria 2005, si fosse fatto interprete di tale esigenza, successivamente recepita dal Governo, che ha costituito un'apposita Commissione di studio, insediata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui è componente, che sta elaborando una idonea soluzione per la ridefinizione della relativa disciplina.

I senatori SPECCHIA (AN), MORO (LP), FERRARA (FI), NOCCO (FI) e TAROLLI (UDC) dichiarano di sottoscrivere, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, l'emendamento 13.0.36 (testo 2).

Il predetto emendamento, posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono di seguito posti ai voti i subemendamenti 14.1/1, 14.1/2, 14.1/3, 14.1/4 e 14.1/5, che risultano respinti.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 14.1.

Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il voto contrario sul predetto emendamento poiché lo stesso estende le liberalità deducibili nella dichiarazione dei redditi senza assicurarne tuttavia la necessaria copertura finanziaria.

Il senatore GRILLOTTI (AN), convenendo sull'osservazione del senatore Morando, propone di fissare un *plafond* che rappresenti il limite massimo degli importi complessivamente deducibili.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 14.1, risultando così precluso l'emendamento 14.301.

Il relatore IZZO (*FI*) riformula quindi l'emendamento 14.0.500 nell'emendamento 14.0.500 (testo 2).

Il predetto emendamento, con il parere favorevole del GOVERNO, è quindi posto ai voti e approvato.

Con riferimento all'emendamento X1.0.12, il sottosegretario VEGAS fa presente che il Sottosegretario competente per materia ha manifestato la propria contrarietà alla proposta di delega al Governo per la semplificazione dei tributi locali. Si rimette, quindi, all'avviso della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI invita il presentatore, senatore Boschetto, a ritirare l'emendamento X1.0.12, tenuto conto della lettera del Presidente del Senato con la quale, in considerazione dell'attuale situazione istituzionale, ha invitato la Commissione a non procedere in questa sede all'introduzione di nuove materie in forma di delega legislativa.

Preso atto delle ragioni richiamate dal Presidente, il senatore BOSCHETTO (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento X1.0.12.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti di coordinamento.

Dopo un'illustrazione delle proposte di coordinamento coord 1, coord 2 e coord 3, il RELATORE ne sollecita l'approvazione, in quanto volte ad introdurre opportuni coordinamenti.

Poste singolarmente ai voti, le proposte coord 1, coord 2 e coord 3 vengono approvate.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'ordine del giorno 0/3344/1/5<sup>a</sup>, accantonato nella seduta notturna di ieri, e degli ordini del giorno 0/3344/2/5<sup>a</sup> e 0/3344/3/5<sup>a</sup> presentati in seduta, che vengono dati per illustrati dai proponenti.

Dopo che gli ordini del giorno 0/3344/1/5<sup>a</sup> e 0/3344/3/5<sup>a</sup> non vengono posti in votazione in quanto accolti dal Governo come raccomandazioni, posto ai voti, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'ordine del giorno 0/3344/2/5<sup>a</sup>.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), in dichiarazione di voto contrario, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce al relatore Izzo il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, all'Assemblea per la definitiva approvazione, con le modifiche accolte e con i necessari coordinamenti, nonché a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i Senatori che hanno partecipato ai lavori, in particolare quelli dell'opposizione, il vice presidente Morando, anche per averlo cortesemente sostituito alla Presidenza in talune sedute, i Rappresentanti del Governo intervenuti nel dibattito, in particolare il sottosegretario Vegas, nonché, infine, con particolare riconoscimento, il relatore Izzo. Ringrazia altresì il personale dell'Ufficio di Segreteria della Commissione nonché degli altri Uffici del Servizio delle Commissioni che ha collaborato, nonché quello degli altri Servizi dell'Amministrazione del Senato, con particolare riferimento al Servizio del bilancio ed al Servizio studi.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

**al testo del decreto-legge**

**2.231**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.232**

CAVALLARO

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.233**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«5. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.

7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;

d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».

---

## 2.234

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

## 2.235

CAVALLARO

*Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».*

---

**2.236**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».*

---

**2.237**

ASCIUTTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall'anno 2006».

---

**2.238**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;
  - b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
  - c) possibilità che dalla inadeguatezza della prestazione professionale derivino danni sociali».
- 

**2.239**

CAVALLARO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».

---

**2.240**

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».

---

**2.241**

CICCANTI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.242**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.243**

CICCANTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l'elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;

c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione

nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.244

CAVALLARO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel registro sulla base dei seguenti principi:

a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;

b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l'ambito della professione; che preveda, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli

iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, prelieve le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.245

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».

---

**2.246**

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l'ambito della professione; che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».

**2.247**

FASOLINO, GENTILE

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

**2.248**

IERVOLINO, CICCANTI

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

---

**2.249**

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».*

---

**2.250**

GIARETTA, CICCANTI, IERVOLINO, BATTAFARANO, FASOLINO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».*

---

**2.251**

IERVOLINO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

---

**2.252**

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tec-*

nico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.253

GIARETTA

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

- come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
- il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

- a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;
- b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
- c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.254

IERVOLINO

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

- come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
- il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

- a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;
- b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
- c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

**2.255 (testo 4)**

GIULIANO, CUTRUFO, BOREA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;

b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**2.255 (testo 3)**

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO, BOREA, TAROLLI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano

una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III°, entro il termine sopra stabilito.

b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;

d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicu-

rano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## **2.255 (testo 2)**

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO, BOREA

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio.

*b)* sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

*c)* la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

*d)* è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*e)* i notai che entro i tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell'esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».

---

## 2.255

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* L'articolo 4 è sostituito dal seguenti:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comuni-

cazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio;

b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte

in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 2.256

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.

8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all'articolo 2249 del codice civile.

8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.

8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall'articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei principi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata;

b) limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;

c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;

d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;

e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda ilimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;

f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;

h) prevedere l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;

i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;

l) disciplinare l'attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.

8-*octies*. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi-

ficazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

8-*novies*. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.

8-*decies*. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

8-*undecies*. Alle STP di cui al comma 8-*septies* non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.

8-*duodecies*. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

---

## 2.257

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.

10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.

11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.».

---

**2.258**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico stesso.

8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.

8-quater. In caso di controversie nell'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell'ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».

---

**2.259**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».

---

**2.260**

BERGAMO, TAROLLI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».

---

## 2.261

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».

---

## 2.262

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

Sono compiti delle Federazioni regionali l'indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.

Sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l'organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».

---

**2.263**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.

Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».

---

**2.264**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione all'Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.

Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.

Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».

---

**2.1000 (già 2.265)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché al fine di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ra-

gione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.";

2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione";

3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

4) all'articolo 563, è aggiunto alla fine il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8 dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione";

b) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente: «187-bis. – (*Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più ammissibile.».

---

## 2.265

### IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) all'articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;

b) all'articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alie-

nato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";

c) all'articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

d) all'articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 563";

e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».

---

## 2.266

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## 2.267

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## 2.268

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

## Art. 4.

## 4.41

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) il comma 551 è soppresso».

---

**Art. 6.****6.30**

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

*Sopprimere i commi da 8 a 14.*

---

**6.500 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 11, dopo le parole: «fa ricorso», sono inserite le seguenti: «, secondo i criteri stabiliti dal CIPE, e nei limiti della finalità del fondo stesso».*

---

**6.500**

IL RELATORE

*Al comma 11, dopo le parole: «fa ricorso», sono inserite le seguenti: «, secondo i criteri stabiliti dal CIPE,».*

---

**6.44**

BEVILACQUA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«14-bis. I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina attualmente in servizio, che esercitano le funzioni assistenziali e primarie inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, rimangono in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».*

---

**6.0.8**

Nocco, LAURO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

---

**6.0.9**

Nocco

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

---

**Art. 7.****7.13**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all'estero"».

---

**Art. 8.****8.0.21**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";

c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,";

e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro».

---

## Art. 9.

### 9.19

FASOLINO, NOCCO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'attività nell'anno precedente», con le seguenti: «attività omogenee nel periodo d'imposta precedente».*

---

### 9.27

Nocco

*All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»

---

**9.28**

EUFEMI

*All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».

---

**9.29**

CICCANTI

*All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:*

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».

---

**9.0.200**

FORCIERI, GRILLO, PEDRINI, LONGHI, BATTAFARANO, BOSCIETTO, MARINO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 75 milioni di euro per il 2006, 150 milioni di euro rispettivamente per il 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 2005 e successivi nel "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A partire dal 2009 si farà fronte ai sensi della lettera c) dell'articolo 11 comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

---

**9.0.2**

FORCIERI, GRILLO, PEDRINI, LONGHI, MUGNAI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Al fine di potenziare e rafforzare il patrimonio tecnologico e le capacità produttive dei settori industriali collegati a programmi internazionali ad elevato contenuto tecnologico, ed avuto riguardo alle esigenze di ammodernamento della Marina militare per la sicurezza nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare la realizzazione a decorrere dall'anno 2005, del programma di sviluppo e acquisizione di unità navali classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), incluse le relative dotazioni operative.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa annua di:

- a) 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005;
- b) di ulteriori 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2006;
- c) di ulteriori 204 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2007; I relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.0.8**

NOCCO, FASOLINO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

Le responsabilità di carattere civile e penale relative alla qualità e sicurezza dei prodotti in vendita al pubblico vengono attribuite in solido al produttore ed al venditore ove non sia possibile individuarle in modo univoco.

Al fine di individuare la responsabilità del produttore circa la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie di sicurezza e qualità dei prodotti industriali, si istituisce l'albo nazionale di registrazione dei manufatti industriali (ANARMI) presso il Ministero delle attività produttive che assegnerà al richiedente munito di certificazione CE, a semplice presentazione di domanda, un numero di iscrizione progressivo che il produttore userà come contrassegno unitamente con il marchio di certificazione europea (CE + N).

Tale marcatura consentirà una agevole identificazione da parte delle Autorità Doganali, Annonarie, Giudiziarie.

Al fine di rafforzare i controlli e le ispezioni sui prodotti immessi sul mercato vengono utilizzate strutture delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni locali che dispongono di risorse dedicate a tal scopo, eventualmente anche ricorrendo a enti notificati. I relativi costi sono a carico dei Bilanci delle Camere di Commercio della Provincia di competenza.

Per rafforzare le verifiche dei prodotti importati le autorità doganali potranno far ricorso al supporto specialistico di enti notificati dotati di particolare competenza nel settore di riferimento.

I relativi oneri sono finanziati mediante un diritto di controllo pari a 10 euro per container o automezzo transitante in dogana.

I tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 21, per la conclusione del procedimento di verifica della conformità alle direttive comunitarie che fissano i requisiti di sicurezza di un prodotto immesso sul mercato sono ridotti a 30 giorni totali».

---

**Art. 10.****10.9 (testo 2)**

ZANOLETTI, CICCANTI

*Al comma 4, apportare la seguente modificazioni2*

*a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*

---

**10.9**

ZANOLETTI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;*  
*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*
- 

**10.10 (testo 2)**

SALERNO, SPECCHIA

*Al comma 4, apportare la seguente modificazione:*

*a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*

---

**10.10**

SALERNO

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole: «di cui al comma 2»;*  
*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*
-

**10.11 (testo 2)**

BOLDI, BRIGNONE, FRANCO PAOLO

*Al comma 4, apportare la seguente modificazione:*

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».

---

**10.11**

BOLDI, BRIGNONE

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».

---

**10.12**

CAMBURSANO, CASTELLANI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2».*

---

**10.13**

CASTELLANI, CAMBURSANO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*

---

**10.0.1 (testo 3)**

GRILLOTTI, NOCCO, FASOLINO

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni per il settore agroalimentare)*

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 10 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di

cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti dal fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 466 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

#### **10.0.1 (testo 2)**

GRILLOTTI, NOCCO, FASOLINO

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il settore agroalimentare)*

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 10 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita».

---

### 10.0.1

GRILLOTTI, NOCCO, FASOLINO

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il settore agroalimentare)*

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 10 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA

Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese".

10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

### 10.0.12

NOCCO, GENTILE

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria.

Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2005 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole"».

---

**10.0.13**

GENTILE, NOCCO

**«Art. 10-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

"L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».

---

**10.0.14**

NOCCO, GENTILE

**«Art. 10-bis.**

Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

"L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte

di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma.

Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un valore delle quote sottoscritte pari all'80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, secondo i criteri indicati nel presente articolo, le somme rivenienti dal recesso. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».

---

## Art. 11.

### 11.10

FRANCO Paolo

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: «; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi non divengono consorziati o soci operatori ma nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale

preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;

*e)* al comma 22, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

*f)* al comma 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

*g)* il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del citato Fondo adeguandole con quanto richiesto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27 è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

*h)* al comma 32, recante modifiche all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

*a)* prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

*b)* stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.»;

2) dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

«4-quater.1. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l'attività di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. di fondi pubblici di agevolazione.»;

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria. in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo. I prelievi di cui ai commi 2 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizio dell'anno 2004.);

l) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

«61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi».

---

## 11.22

TAROLLI

*Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:*

c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;

d) il comma 19 è soppresso;

e) il comma 43 è soppresso.

---

## 11.100 (testo 2)/1

EUFEMI

*All'emendamento 11.100 (testo 2) del Governo, dopo le parole: «sono apportate le seguenti modifiche» inserire le seguenti: «il comma 19 è soppresso».*

---

**11.100 (testo 2)/2**

DETTORI, CADDEO

*Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:*

«7-ter. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».

---

**11.100 (testo 2)/3**

DETTORI, CADDEO

*Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:*

«7-ter. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, al fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) valorizzazione della miniera;
- e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
- f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN. L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni

per la costruzione dell'impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da bis a *novies* della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».

---

#### **11.100 (testo 2)/4**

SANZARELLO

*All'emendamento 11.100 (testo 2) aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Il Ministero della salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna».

Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540"».

---

#### **11.100 (testo 2)/5**

SANZARELLO

*All'emendamento 11.100 (testo 2) aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Al termine della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente pe-

riodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchi per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchi sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore.

La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'ufficio competente dell'agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine"».

---

### 11.100 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"».

---

**11.100**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

c) i commi 25, 26, 27 e 61ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**11.23 (testo 2)**

NOCCO, LAURO, FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"».

**11.23**

NOCCO, LAURO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma I è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

---

### 11.28

CADDEO, DETTORI

*Il comma 12 è così modificato:*

«Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».

---

### 11.34

CADDEO, DETTORI

*Il comma 14 è così sostituito:*

Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) valorizzazione della miniera; e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
- f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è prorogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN.

L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto.

Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all'Istituto Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».

---

### 11.37

OGNIBENE

*Al comma 14 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«f) i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 20 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

g) la disposizione di cui alla lettera f) ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105».

---

**11.103**

IL RELATORE

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».

---

**11.59**

Nocco

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell'attuazione della Direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione promuoverà, attraverso le Regioni, Camere di Commercio Industria ed Artigianato, procedure di verifica ai sensi della legge n. 273 del 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».

---

**11.0.100/1**

CADDEO, RIPAMONTI, CHIUSOLI, DE PETRIS, MACONI

*All'emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell'autorizzazione di spesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:*

*a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta uniformemente incrementate del 2 per cento;*

*b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».*

---

**11.0.100/2**

TREU, MONTAGNINO, DATO

*All'emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» fino alla fine del comma con le seguenti: «omogeneo incremento, a decorrere dal 1° giugno 2005, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio nella misura del 5 per cento».*

---

**11.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*quater* i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ed *e)*, che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *b)*, numeri 9) e 14) del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego";

*b)* il comma 4-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle

aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo";

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *b*), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli

anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».

---

### **11.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

Il comma 44 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n 239, è sostituito il seguente:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle attività produttive è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino e l'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia impiantistica all'interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria ed alle regole uniformi adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;

b) definizione dei principi generali della materia, con particolare riguardo alla tutela della salute;

c) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche sugli impianti;

e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in conformità ai principi comunitari e nazionali relativi alla protezione del consumatore ed alla promozione della concorrenza;

f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguardanti le verifiche ed i controlli sugli impianti"».

---

**11.0.201**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrere dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

---

**11.0.202**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana)*

1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del periodo sono soppresse.

2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autoriz-

zata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al venti per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al precedente comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti».

---

### 11.0.203

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quindi, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia

intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

2. La possibilità di assegnazione sarà estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado.

3. Per l'istituzione delle rivendite di cui ai precedenti commi devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

---

## Art. 12.

### 12.50

CICCANTI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. - Il Ministero delle Attività Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle Società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».

---

### 12.55

FRANCO, Paolo

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "esclusione o riduzione dalla detrazione per alcuni beni e servizi", è inserita la seguente lettera: "d-bis, sono ammesse in detrazione le spese alberghiere, di ristorazione e di partecipazione relative a congressi o convegni, sostenute in occasione dei predetti eventi.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, come determinata dalla tabella C delle legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

---

**12.300**

IL RELATORE

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. Il Ministero della attività produttive è incaricato di procedere alla stipula dell'accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per l'insediamento stabile in Italia del Segretario Permanente del Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo».

---

**12.0.7**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

---

**12.0.8**

EUFEMI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data,

con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

---

### 12.0.9

BASTIANONI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

---

### 12.0.10

D'IPPOLITO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data,

con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

---

### **12.0.11**

SALERNO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

---

### **12.0.25**

Nocco

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis:**

*(Ripiano spesa pubblica farmaceutica)*

All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a "maggiorazione dello

sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60% del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

---

### **Art. 13.**

#### **13.16**

NOCCO

*All'articolo 13, comma 2, alla fine della lettera a), inserire la seguente disposizione:*

«Il contributo dello 0,30 per cento versato dalle imprese industriali ai sensi della legge n. 88/1989 all'INPS sulle retribuzioni dei dirigenti, a titolo di contribuzione per il trattamento di mobilità, è devoluto ad un fondo bilaterale per la categoria dei dirigenti, istituito dalle parti firmatarie del CCNL. Tale devoluzione ha effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo istitutivo del fondo bilaterale».

---

#### **13.26**

PICCONI, NOCCO

*Al comma 4, lettera a) dopo le parole:* «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» *aggiungere il seguente periodo:* «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie, già impegnate per la medesima finalità e disponibili in quanto non erogate per mancato o ridotto utilizzo».

---

#### **13.27**

PICCONI, NOCCO

*Al comma 4, lettera a) dopo le parole:* «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» *aggiungere il seguente periodo:* «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie derivanti dai residui in cassa alla data del 1.3.2005, pari a 50 milioni di euro, non supportati da programmi o progetti effettivi di spesa. Gli importi di tali spese sono disimpegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 36 del Regio Decreto 18.11.1923, n.2440, dalla lettera c) alla lettera f) di cui all'art. 275 del regio decreto 23.5.1924 n. 827 per essere versate

al bilancio dello Stato e rassegnate al capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 2005 per analoghi programmi.

---

### **13.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina che esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelle d'insegnamento e di ricerca rimangono in servizio sino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 503».

---

### **13.0.9**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'art. 1, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» aggiungere le seguenti parole: «ed in altre disposizioni di legge».

---

**13.0.10**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma, non si applica il limite del quinto.

1-ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c."».

---

**13.0.11**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità».

---

**13.0.12**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppressa al capoverso la parola: «non» e di seguito sostituire le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica». Nello stesso comma le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite con le parole: «Non si possono perseguire».

---

**13.0.13**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 55, primo comma, del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sopprimere la parola "13"».

---

**13.0.1000**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre, con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, prestati da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto dell'ammontare della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali, e per periodi non superiori a dieci anni.

*2-ter.* Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni e/o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

*2-quater.* I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario"».

---

### **13.0.36 (testo 2)**

AZZOLLINI, SPECCHIA, NOCCO, TAROLLI, FERRARA, MORO

*Dopo l'articolo 13, inserire, il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Contributi agricoli)*

1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 31 dicembre 2005».

---

### **13.0.36**

AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 13, inserire, il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Contributi agricoli)*

1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, di-

pendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi a partire dal mese di settembre».

---

## Art. 14.

### 14.1/1 (già 14.18)

GRILLO

*All'emendamento 14.1, al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e *l-quater*)».

---

### 14.1/2 (già 14.19)

EUFEMI

*All'emendamento 14.1, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e *l-quater*)».

---

### 14.1/2 (già 14.21)

TAROLLI, NOCCO, FASOLINO

*All'emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-

spondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.1/4 (già 14.22)**

ASCIUTTI, NOCCO, FASOLINO

*All'emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **14.1/5 (già 14.302)**

IL RELATORE

*All'emendamento 14.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

3-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni universitarie nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano

svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis* del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 11,1 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *9-ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l'anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per l'anno 2006 dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

## 14.1

NOCCO, FASOLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 14.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 10, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: "*g)* le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."; nel medesimo comma, dopo la lettera *l-ter)* è aggiunta la seguente: "*l-quater)* le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università,

fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.";

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), le parole: "delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono soppresse;

c) all'articolo 100 comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) le erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali."; nello stesso comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: "*h*) le erogazioni liberali nella misura del 10 per cento del reddito di impresa dichiarato e, comunque, per un importo massimo di 70.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".

2. Le deduzioni previste dagli articoli 10, comma 1, lettera *g*) e 100, comma 2, lettere *c*) ed *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono cumulabili con altre deduzioni o detrazioni di imposta, previste da altre disposizioni di legge.

3. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto, nonché dai diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuate ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera *l-quater*) e 100, comma 2, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotti del novanta per cento.».

---

**14.301**

IL RELATORE

*All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7, lettera a). quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»;

b) al comma 7, lettera b), quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»:

c) al comma 7 lettera b) dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica»;

d) al comma 8, secondo rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2006 e ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero della salute.

---

**14.0.500 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Sono abrogati l'articolo 2, comma 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.

2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal Concessionario con mezzi propri o di

terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

#### **14.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Sono abrogati l'articolo 2, comma 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.

2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse di qualunque tipo può essere esercitata dal Concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

#### **Coord. 1**

IL RELATORE

*All'emendamento 3.103 inserire dopo le parole: «delle associazioni di categoria» le seguenti: «e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».*

---

#### **Coord. 2**

IL RELATORE

*Sostituire l'emendamento 2.500 con il seguente:*

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

A) alla lettera *a*), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso".

B) alla lettera *b*), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il

numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso".

C) dopo la lettera *b*) inserire le seguenti:

*b*-bis) All'articolo 164 del codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

*b*-ter) All'articolo 167 del codice di procedura civile, al secondo comma dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".

D) alla lettera *c*), dopo le parole: "documenti informatici e teletrasmessi", aggiungere il seguente periodo: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione".

E) dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

*c*-bis) L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».

*c*-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183. - (*Prima comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182, e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti

allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e telematici. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. - (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

F) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Titolo esecutivo*). – L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All'articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All'articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'articolo 170».

4) All'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione si stima redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

4.2) nel terzo comma dell'articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art 492. - (*Forma del pignoramento*). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma».

6) All'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

7.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo

periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

8) All'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

11) All'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1) il primo comma è abrogato;

11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al primo comma deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529».

12) All'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

13) L'articolo 527 è abrogato.

14) All'articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15) All'articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All'articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17) L'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 534-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18) All'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

19) All'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20) All'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

20.2) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».

21) All'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)*»;

21.2) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485;

21.3) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

22) L'articolo 563 è abrogato.

23) L'articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - *(Facoltà dei creditori intervenuti)*. – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

25) L'articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567. - *(Istanza di vendita)*. – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto

e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

26) L'articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569. - (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). – A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o

di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571. - (*Offerte d'acquisto*). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. - (*Gara tra gli offerenti*). – Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

28) L'articolo 575 è abrogato.

29) All'articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) L'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;».

30) L'articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Prestazione della cauzione*). – Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 585. - (*Versamento del prezzo*). – L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla

parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata».

32) All'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-*bis* e 591-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (*Istanza di assegnazione*). – L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (*Provvedimento di assegnazione*). – Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non in-

feriore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita, ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso

si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Art. 591-*ter.* - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.».

34) All'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis*».

35) All'articolo 598 dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis*».

36) All'articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo

che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

37) All'articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

38) Dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. (*Estinzione dell'esecuzione per rinunce della parte istante*). – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte eseguita e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente».

39) All'articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All'articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo».

41) All'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42) L'articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624. - (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Art. 624-bis. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.»;

43) All'articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: «è ammesso reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e»;

G) dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

*e-bis*) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 669-*quinqies*, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2) All'articolo 669-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

3) All'articolo 669-*decies*, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento

cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All'articolo 669-*terdecies* sono apportate le seguenti modifiche:

4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».

5) All'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta»;

5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

6) Dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-*bis*. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

8) All'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

*e-ter*) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (*Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza*). – L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-*bis*. - (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). – All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui

il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".

3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:

"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7) del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a

sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

b) L'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 169-bis. - (*Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

c) Dopo l'articolo 169-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 169-ter. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). – Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

d) Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*). – L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- 5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
- 6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.

L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art 173-quater. - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47".

e) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-bis. - (*Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-ter. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti

e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

f) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art. 181. - (*Disposizioni sulla divisione*). – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza."

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis), e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **Coord. 3**

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 11, sostituire le parole: «il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» con le seguenti: «l'alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-bis».*

---

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

**al testo di conversione del decreto-legge**

**0/3344/1/5<sup>a</sup>**

ROLLANDIN, THALER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI,  
COSSIGA, PEDRINI, FRAU

Il Senato,

premesso che:

la grave crisi economica sta producendo una forte riduzione delle presenze turistiche nelle regioni alpine, con particolare riferimento alla Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige;

le imprese operanti nel settore turistico alberghiero rappresentano per queste regioni un importante bacino occupazionale;

impegna il Governo a intervenire, tenendo conto delle effettive esigenze reali e operative delle imprese di tale settore, individuando in tempi rapidi, gli strumenti necessari che possano far fronte alla crisi occupazionale attualmente in atto nelle Regioni citate, destinando allo scopo parte delle risorse di cui all'articolo 13 del disegno di legge n. 3344.

---

**0/3344/2/5<sup>a</sup>**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3344, con riferimento al decreto-legge n. 35 del 2005,

impegna il Governo:

a mantenere la parola: «regolamentate», nel comma 8 dell'articolo 2.

---

**0/3344/3/5<sup>a</sup>**

CHIRILLI, CICOLANI

Il Senato,

visto l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, di cui al disegno di legge n. 3344, recante disposizioni agevolative per le alienazioni di beni registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro demandando ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai funzionari ed ai titolari degli sportelli telematici nonché ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia i compiti connessi all'autenticazione della relativa sottoscrizione;

che il comma 6 del medesimo articolo 3 demanda l'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 ad un regolamento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'interno;

considerato che la suddetta estensione, assolutamente generica, persegue finalità poco chiare a favore di categorie che potrebbero rilevarsi non adeguate per preparazione e deontologia,

impegna il Governo:

affinché nella prima fase di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 4 venga esclusa dall'attività ogni altra categoria oltre quelle già previste dal medesimo comma 4;

a subordinare l'eventuale successiva estensione ad altre categorie così come previsto dal comma 6 al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344****al testo di conversione del decreto-legge****x1.0.12**

NOCCO, BOSCIETTO

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo dei due tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;

d) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per entrambi i tributi, anche con riferimento alle insegne di esercizio;

e) armonizzazione della normativa con il diritto sulle pubbliche affissioni;

f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed ammortizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;

j) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo, comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, commisurata alle superfici ed alla durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli aiutanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

l) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il margine per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 21 APRILE 2005

**305<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Prende la parola il senatore PICCIONI (FI), esprimendo apprezzamento per l'impianto e il contenuto complessivo del decreto-legge le cui misure, a suo avviso, potranno certamente fornire un contributo significativo all'attuale crisi del settore.

Nel ribadire la validità del lavoro compiuto dal Governo e dal Parlamento, dichiara di non condividere le osservazioni formulate nel corso del dibattito circa il rilevante ruolo delle forze di opposizione nell'attività di miglioramento del decreto-legge, svolta presso la Camera dei deputati. Tali modifiche, infatti, vengono incontro alle richieste più volte espresse dagli operatori del settore, i cui bisogni sono ben noti agli esponenti di tutte le forze politiche, e sono state introdotte grazie all'apporto decisivo dei parlamentari di maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore AGONI (*LP*), il quale ritiene che l'impegno promosso nel corso dell'esame di un provvedimento che interessa in particolar modo le produzioni meridionali, abbia costituito un'ulteriore riprova dell'orientamento della sua parte politica, ispirato ad una visione di carattere generale ed equilibrata, senza sterili particolarismi, per porre rimedio ai problemi di carattere strutturale che interessano il comparto primario nel suo complesso. Ricorda altresì di avere semmai non condiviso quei provvedimenti a favore della filiera, che però privilegiano più il settore della trasformazione e della commercializzazione, che quello della produzione.

Con riguardo a quanto osservato dalla senatrice De Petris, pur convenendo sulla necessità di adottare ulteriori misure, richiama l'attenzione della Commissione sulla complessa situazione del settore agricolo, che ha origini ben risalenti e che sconta ulteriori difficoltà a causa di un sistema organizzativo farraginoso e di un'accesa conflittualità sindacale.

Ritiene inoltre necessario adottare politiche in grado di tutelare maggiormente le produzioni nazionali, sia pur senza giungere all'istituzione di dazi doganali, chiaramente in contrasto con le logiche ed i principi della libera circolazione delle merci sia in ambito europeo che internazionale. A suo avviso, se si vuole realmente sostenere la produzione nazionale contro forme di concorrenza sleale, sarebbe tuttavia necessario introdurre adeguate misure di controllo sanitario, che permettano di monitorare i prodotti in tutte le fasi della lavorazione. A tale riguardo – prosegue il relatore – si potrebbe prendere spunto dai principi che disciplinano gli scambi transnazionali di prodotti tessili, per i quali l'apposizione di un marchio d'origine è sottoposta ad una disciplina particolarmente rigorosa.

Nel ribadire la necessità, in ogni caso, di risolvere i problemi strutturali del comparto, fa osservare che la qualità delle produzioni italiane – sulla cui promozione è stata impostata l'azione del Governo in materia – è sempre stata estremamente elevata, pur non premiando a suo avviso adeguatamente la categoria dei produttori.

Per tali ragioni esprime pieno apprezzamento per le misure già previste nell'attuale decreto-legge, auspicandone la tempestiva conversione in legge e nella prospettiva di poter introdurre ulteriori misure a sostegno del settore con futuri provvedimenti.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, nel dare atto dell'atteggiamento costruttivo dimostrato dalle forze di opposizione, che hanno contribuito ad apportare numerosi miglioramenti al decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea tuttavia la necessità di concludere rapidamente l'*iter* di approvazione del disegno di legge di conversione, in considerazione dell'ormai prossima scadenza del decreto.

Tale provvedimento, a suo avviso, ha dimostrato una forte condivisione e unità d'intenti tra gli esponenti delle forze di maggioranza, eviden-

ziata ulteriormente dalla piena collaborazione verificatasi tra Governo e Parlamento, anche grazie al prezioso apporto di numerosi parlamentari provenienti dalle aree del Mezzogiorno.

Nel rilevare preliminarmente che il decreto-legge in esame non può comunque avere l'ambizione di risolvere tutti i problemi del comparto, ritiene tuttavia che esso costituisca un provvedimento di grande rilevanza che introduce misure e strumenti innovativi e più efficaci.

Testimonia inoltre l'impegno del Governo sul fronte del riconoscimento della piena compatibilità delle misure previste all'articolo 1-bis con le norme comunitarie, conformemente, peraltro, a quanto già disposto dal comma 3 del citato articolo, che ne subordina l'operatività all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Dichiara altresì di condividere le considerazioni svolte circa la necessità di affrontare in modo approfondito il problema della tutela delle produzioni italiane, oggetto di una crescente competizione basata anche su tecniche di *dumping* sociale, sanitario e commerciale.

Nel ribadire il proprio giudizio positivo sull'attuale formulazione del provvedimento, esprime inoltre soddisfazione per il forte impegno mostrato dal relatore Agoni in un provvedimento di prevalente interesse del comparto primario meridionale, a ulteriore dimostrazione dell'unità di intenti che sussiste tra le forze della maggioranza di Governo.

Il presidente RONCONI comunica che è pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, nonché quello, non ostativo, reso sul merito dalla medesima Commissione.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri la Commissione aveva preso atto, alla luce della intervenuta calendarizzazione del provvedimento in titolo, al primo punto della seduta originariamente convocata per le ore 9 di oggi, della ristrettezza dei tempi per approfondire eventuali proposte emendative in sede di Commissione.

Tenuto peraltro conto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, successivamente tenutasi ieri, ha previsto la calendarizzazione del decreto al primo punto della seduta convocata per martedì 27 aprile alle ore 11, e che non risultano comunque presentati emendamenti, avverte che, verificata la presenza del numero legale, porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore, nel presupposto che la 5<sup>a</sup> Commissione renda comunque il parere all'Assemblea.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) preannuncia un voto di astensione. Ritiene infatti che il decreto-legge, pur contenendo alcune misure condivisibili, risulti ancora insufficiente rispetto all'attuale situazione di crisi, che non ha trovato adeguate risposte neppure nel decreto-legge sulla competitività, contrariamente a quanto annunciato dal Governo in più di un'occasione. A tale proposito, ribadisce le proprie perplessità in quanto, a suo avviso, i problemi generali nel comparto primario ed il ruolo che

tale settore può svolgere nella promozione della competitività risultano sottovalutati.

Ribadisce pertanto il proprio voto di astensione, lamentando fortemente la ristrettezza dei tempi a disposizione del Senato per il provvedimento in esame, contrariamente a quanto avviene per l'altro ramo del Parlamento, come la recentissima vicenda relativa al cosiddetto decreto sull'elettrosmog sembra nuovamente dimostrare. Auspica pertanto che in seguito vi sia la possibilità di apportare modifiche e miglioramenti anche per questo ramo del Parlamento, anche al fine di rendere più incisivo e costruttivo il lavoro svolto in Commissione.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) preannuncia un voto di astensione, esprimendo apprezzamento per le considerazioni del rappresentante del Governo, che ha dato atto del lavoro svolto costruttivo svolto dalle forze di opposizione.

Dichiara inoltre di condividere quanto rilevato dalla senatrice De Petris, ed in particolare sulla ristrettezza dei tempi a disposizione del Senato, che sta sempre più costituendo una sorta di regola non scritta.

Pur condividendo, nel merito, le misure previste nel provvedimento in esame, sottolinea tuttavia la necessità di adottare rapidamente politiche di carattere strutturale per il rilancio del settore, che non obbediscano a logiche puramente emergenziali. Difatti – prosegue l'oratore – le politiche di promozione e di valorizzazione della qualità, della tipicità e della rintracciabilità dei prodotti dovrebbero essere adeguatamente coniugate con la necessità di un contenimento dei costi nel quadro di una politica complessiva di filiera. A tale proposito, ritiene che il decreto-legge sulla competitività potrebbe costituire un'importante occasione per inserire ulteriori misure di interesse per il settore.

Pur esprimendo apprezzamento sia per le considerazioni del rappresentante del Governo (che ha dato atto della necessità di valutare i profili di compatibilità con le norme comunitarie), che per l'impegno promosso dal relatore in un provvedimento di prevalente interesse dell'agricoltura meridionale, ribadisce tuttavia la necessità di adottare ulteriori misure a sostegno del settore; a tale riguardo, sarebbe opportuno a suo avviso valutare approfonditamente l'opportunità di sopprimere o meno l'attuale comma 551 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005.

Il senatore RUVOLO (*UDC*) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per l'impegno dimostrato dal Governo ed in particolare dal Ministro nel fornire risposte concrete alle richieste degli operatori del settore, ed in particolar modo alle necessità del Mezzogiorno.

Con riguardo al preteso carattere assistenziale delle politiche agricole per il Mezzogiorno, da più parti lamentato, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'agricoltura meridionale vive uno stato di profonda crisi, che negli ultimi dieci anni si è ulteriormente aggravato. La microeconomia agricola consente infatti in tali aree appena la sopravvivenza

di una larga parte del tessuto sociale, ed è attualmente incapace di realizzare una crescita consistente sia per la cronica arretratezza che per la eccessiva polverizzazione della proprietà fondiaria.

Dà quindi atto al Governo di aver compreso tali necessità condividendo l'apprezzamento espresso da più parti per l'impegno del relatore Agoni, sottolineando fortemente la necessità che il Governo adotti efficaci politiche di controllo dei prodotti agricoli che entrano in Italia, sia pur senza introdurre illegittime ed anacronistiche barriere alla libera circolazione delle merci, rilevando il forte contrasto tra le numerose difficoltà incontrate dai produttori italiani per la commercializzazione dei propri prodotti all'estero, rispetto all'apparente semplicità con la quale i prodotti stranieri vengono introdotti nel territorio italiano.

Il presidente RONCONI ritiene che le questioni testé sollevate dal senatore Ruvolo meritino un ulteriore approfondimento in altra sede, coinvolgendo problemi di grande complessità, che attengono al rapporto tra produzione, trasformazione e distribuzione, nonché all'annosa questione dei rapporti commerciali internazionali nel settore agroalimentare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea, autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,30.*